LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017

827

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO	DE PROGRAMMAZIONE (V)	Pag.	3
INDICE GENE	RALE	Pag.	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.



V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti	
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo	
sviluppo. C. 4444 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	3
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	23
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo)	66
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma)	67

SEDE REFERENTE

Lunedì 29 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, il sottosegretario all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, e il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative presentate dal Governo e dal relatore nelle sedute del 25, 26 e 27 maggio 2017 e che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia, in quanto non consequenziali all'emendamento cui si riferiscono, le seguenti proposte emendative: Tancredi 0.9.029.1, 0.9.029.2 e 0.9.029.3, Cenni 0.9.029.5, Schullian 0.9.029.4, Cenni 0.9.029.8 e Palese 0.9.029.9, che intervengono sulla disciplina della mediazione nel processo civile; Marcon 0.20.79.1, che prevede che la sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, non trovi applicazione nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Rubinato 0.20.79.2, che dispone in ordine all'applicazione al personale già incardinato nelle aziende e nei consorzi ricompresi nell'ambito delle città metropolitane delle disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica; Tancredi 0.22.021.1, Boccadutri 0.22.021.3, relativi al reclutamento di dirigenti scolastici; Garofalo 0.22.231.2, in materia di circolazione sulle

autostrade e sulle strade extraurbane principali di ciclomotori e motocicli a motore elettrico; Francesco Sanna 0.34.014.5, che prevede un programma straordinario di ripiano del disavanzo degli enti del servizio sanitario della Regione Sardegna; Alberto Giorgetti 0.43.039.1 e Cariello 0.43.039.2, che prevedono l'assegnazione presso la struttura commissariale e presso i comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016 dei segretari comunali in disponibilità; Mongiello 0.43.039.3, che reca disposizioni applicabili in relazione agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e di Foggia; Tancredi 0.47.49.9, in quanto, incrementando una autorizzazione di spesa relativa alle attività lavorative dei detenuti, incide su materia estranea al contenuto dell'emendamento 47.49 del Governo che interviene sulla disciplina relativa alla circolazione stradale e alla sicurezza della circolazione; Crippa 0.50.5.5, Crippa 0.50.5.6, relativi, rispettivamente, all'ammontare del compenso riconosciuto ai commissari straordinari di Alitalia e ai commissari straordinari; Crippa 0.50.5.10, relativo alle procedure per la nomina dei commissari straordinari di Alitalia; Crippa 0.50.5.11, in materia di incompatibilità dei commisgiudiziali o straordinari; 0.52.027.12 e Alberto Giorgetti 0.52.027.13, che affidano all'ANAC compiti in materia di suddivisione in lotti degli appalti; Rubinato 0.62.35.17, che prevede la non applicazione del codice degli appalti ai servizi comunali privi di rilevanza economica e, in particolare, ai servizi di gestione degli impianti sportivi; Palese 0.64.020.6, ai sensi del quale la pubblicità relativa alle vendite degli immobili all'asta da parte dei tribunali deve privilegiare i quotidiani cartacei diffusi sul territorio.

Avverte, quindi, che dopo un attento esame della proposta emendativa, l'articolo aggiuntivo Palese 65.019 deve ritenersi riammesso e pertanto automaticamente ricompreso tra gli emendamenti segnalati.

Dà conto quindi delle sostituzioni effettuate dai gruppi, facendo presente che i deputati Parrini e Cenni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piazzoni e Coscia.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede al presidente e al Governo un supplemento di riflessione sulla propria e sulle altre proposte emendative che intervengono sulla disciplina della mediazione nel processo civile, prevedendo una proroga, in ragione delle gravi conseguenze che si determinerebbero qualora la proroga non venisse disposta.

Francesco BOCCIA, presidente, pur condividendo il merito della proposta e consapevole dell'urgenza della questione, che invita il Governo ad affrontare quanto prima, fa presente che i subemendamenti che intervengono sulla disciplina della mediazione civile si riferiscono ad un emendamento che non riguarda questa materia, e sono pertanto da considerarsi inammissibili per estraneità di materia.

Mauro GUERRA, relatore, passando all'esame delle proposte emendative 3.52, 9.029, 14.11, 14.12, 22.021, 24.4, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo, delle proposte emendative 20.79, 21.014, 22.230, 22.231, 22.232, 26.24, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 e 56.08 del relatore e relativi subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Fanucci 0.3.52.1 e sull'emendamento 3.52 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Fantinati 0.9.029.7 e 0.9.029.6, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.029 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici subemendamenti Alberto Giorgetti 0.14.11.1 e Cariello 0.14.11.2 e sui subemendamenti Guidesi 0.14.11.3 e Melilla 0.14.11.4, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.11 e 14.12 del

Governo, sull'emendamento 20.79 del relatore e sull'articolo aggiuntivo 21.014 del relatore.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Tancredi 0.22.230.1 e Alberto Giorgetti 0.22.230.2, che peraltro sarebbero parzialmente assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento 22.230 del relatore, riformulazione volta a sopprimere l'ultimo periodo, contenente una compensazione non necessaria. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento 22.230, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.22.231.1, ostando al suo accoglimento la necessità di intesa anche con la regione interessata nel caso in cui si tratti di tutela del patrimonio culturale, come sottolineato dalla recente sentenza della Corte costituzionale, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.231.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Scotto 0.22.232.1 e 0.22.232.2, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.232.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Vacca 0.22.021.5, Garofalo 0.22.021.7, Centemero 0.22.021.2 e Vacca 0.22.021.6, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 22.021 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Guidesi 0.24.4.4, 0.24.4.1, 0.24.4.2 e 0.24.4.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 24.4 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 26.24.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Guidesi 0.27.93.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 0.27.93.3 del Governo, sul subemendamento Catalano 0.27.93.2 e sull'emendamento 27.93 del Governo, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 34.19.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Leva 0.34.014.1, Sibilia 0.34.014.12, sugli identici subemendamenti Leva 0.34.014.2 e Sibilia 0.34.014.8 e sui subemendamenti Leva 0.34.014.3, Brignone 0.34.014.7 e 0.34.014.6, Sibilia 0.34.014.11 e 0.34.014.9, Leva 0.34.014.4 e Sibilia 0.34.014.10, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 34.014 del Governo.

Si rimette invece alla valutazione del Governo sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.37.14.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 37.14 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.40.021.3, Melilla 0.040.021.6. Roberta Agostini 0.40.021.4. 0.40.021.5 **Pastorino** 0.40.021.2, Roberta Agostini 0.40.021.7 e 0.40.021.1, Alberto Giorgetti esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 40.021 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.41.013.2 e Guidesi 0.41.013.4, mentre si rimette alla valutazione del Governo sul subemendamento Pilozzi 0.41.013.5.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemen-Guidesi 0.41.013.3, esprime parere favorevole sul subemendamento Melilli 0.41.013.1 e sul subemendamento 0.41.013.6 del Governo, concernente il fondo per il sostegno alla progettazione nei comuni colpiti dal sisma, volto a eliminare l'allegato contenente l'elenco dei comuni in quanto il comma 1 contiene già la definizione dei comuni compresi attraverso il criterio dell'appartenenza alla zona sismica 1. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 41.013.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 43.38 e degli articoli aggiuntivi 43.039 e 46.054 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemen-

damento Alberto Giorgetti 0.46.055.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 46.055 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Duranti 0.46.056.1 e Marcon 0.46.056.2, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 46.056 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Garofalo 0.47.49.3 e 0.47.49.4, esprime parere favorevole sul subemendamento Catalano 0.47.49.5, salvo diverso avviso del Governo, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Catalano 0.47.49.6, 0.47.49.7 e 047.49.8, Spessotto 0.47.49.2 e Squeri 0.47.49.1, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.47.49.10 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 47.49.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Guidesi 0.49.38.1 e Oliverio 0.49.38.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 49.38 del Governo.

Propone l'accantonamento del subemendamento Tancredi 0.49.39.1, in attesa di una verifica per una eventuale riformulazione, ed esprime parere favorevole sul suo emendamento 49.39.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Lombardi 0.50.5.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.50.5.13, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Crippa 0.50.5.7, 0.50.5.8 e 0.50.5.9, Lombardi 0.50.5.3, Crippa 0.50.5.12, Guidesi 0.50.5.2, Laffranco 0.50.5.1, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 50.5 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Nesci 0.52.027.7 e 0.52.027.3, Daga 0.52.027.11, Melilla 0.52.027.1, Albini 0.52.027.2, Mantero 0.52.027.4, Baroni 0.52.027.9 e 0.52.027.10, Silvia Giordano 0.52.027.8, Grillo 0.52.027.5 e Baroni

0.52.027.6, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.027 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Labriola 0.52.028.2, Baroni 0.52.028.3 e Melilla 0.52.028.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.028 del Governo.

Propone l'accantonamento del subemendamento Catalano 0.52.029.5, ai fini di una sua eventuale riformulazione, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Vignaroli 0.52.029.2, Pastorino 0.52.029.1, Tancredi 0.52.029.3 e Segoni 0.52.029.4, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.029 del Governo.

Raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 53.047 e 56.08.

Propone l'accantonamento del subemendamento Francesco Sanna 0.57.31.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 57.31 e 57.32 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Crippa 0.57.055.1 e Bechis 0.57.055.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Alfreider 0.57.055.2 e sugli articoli aggiuntivi 57.055 e 60.068 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.60.069.1, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 60.069 e 60.070 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento De Rosa 0.62.35.38, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Fanucci 0.62.35.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti De Rosa 0.62.35.39, Fassina 0.62.35.10, De Rosa 0.62.35.40, Zaratti 0.62.35.3, De Rosa 0.62.35.41 e Fassina 0.62.35.9, sugli identici subemendamenti Fossati 0.62.35.2 e Fassina 0.62.35.12, sui subemendamenti Fassina

0.62.35.11, De Rosa 0.62.35.42, 0.62.35.43 e 0.62.35.34, sugli identici subemendamenti Squeri 0.62.35.44 e Vignali 0.62.35.47, sul subemendamento Zaratti 0.62.35.4, sugli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.13 e De Rosa 0.62.35.35, sui subemendamenti Guidesi 0.62.35.1, De Rosa 0.62.35.36 e 0.62.35.37, Baldassarre 0.62.35.51, De Rosa 0.62.35.18, Artini 0.62.35.50, Fassina 0.62.35.14, De Rosa 0.62.35.20, 0.62.35.19, 0.62.35.21, 0.62.35.23, 0.62.35.22 e 0.62.35.25, Squeri 0.62.35.45, De Rosa 0.62.35.24 e 0.62.35.26 e Albini 0.62.35.5, sugli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.15 e De Rosa 0.62.35.27, sugli identici subemendamenti Squeri 0.62.35.46 e Vignali 0.62.35.48, sui subemendamenti De Rosa 0.62.35.28, 0.62.35.29, 0.62.35.31 0.62.35.30, 0.62.35.32, sugli identici subemendamenti Zaratti 0.62.35.6, Fassina 0.62.35.16, De Rosa 0.62.35.33 e Turco 0.62.35.49 e sul subemendamento Albini 0.62.35.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 62.35 del Governo.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Oliverio 0.64.13.7, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Mongiello 0.64.13.5.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.64.13.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.64.13.4, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.64.13.1, Centemero 0.64.13.2 e Brignone 0.64.13.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 64.13 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici subemendamenti Carrescia 0.64.020.5, Squeri 0.64.020.8 e Vignali 0.64.020.10 e sui subemendamenti Baruffi 0.64.020.2 e 0.64.020.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Fanucci 0.64.020.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Formula un invito al ritiro, esprimendo altri-

menti parere contrario, sugli identici subemendamenti Carrescia 0.64.020.4, Squeri 0.64.020.7 e Vignali 0.64.020.9, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 64.020 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, mentre sulle proposte emendative Alberto Giorgetti 0.37.14.1 e Pilozzi 0.41.013.5, con riferimento alle quali il relatore si è rimesso alle valutazioni del Governo, esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fanucci 0.3.52.1 e l'emendamento del Governo 3.52, come modificato dal subemendamento approvato (vedi allegato 1), respinge, quindi, le proposte emendative Fantinati 0.9.029.7 e 0.9.029.6, mentre approva l'articolo aggiuntivo 9.029 del Governo (vedi allegato 1). Respinge, inoltre, con distinte votazioni, le identiche proposte emendative Alberto Giorgetti 0.14.11.1 e Cariello 0.14.11.2, i subemendamenti Guidesi 0.14.11.3 e Melilla 0.14.11.4, mentre approva gli emendamenti 14.11 e 14.12 del Governo (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento 20.79 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 21.014 del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Tancredi 0.22.230.1 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.22.230.2 ed approva l'emendamento 22.230 del relatore, come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.22.231.1, approva l'emendamento del relatore 22.231 (vedi allegato 1) e respinge le proposte emendative Scotto 0.22.232.1 e 0.22.232.2.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento 22.232 del relatore, esprime perplessità circa la presentazione da parte del relatore, a sole 24 ore dalla sentenza del Tar che ha bocciato le nomine del Ministro Franceschini, di un emendamento in materia. La proposta emendativa fornisce un'interpretazione diversa della legge n. 165 del 2001 sulla base della quale, nel 2014, si è proceduto alle nomine stesse. Si domanda, inoltre, se sia possibile introdurre norme di natura ordinamentale, quale quella che l'emendamento propone, nel decreto-legge in discussione. Per tale ragione, chiede che il relatore ritiri la proposta emendativa presentata, che, a suo giudizio, costituisce uno strumento inappropriato con il quale la maggioranza intende risolvere, in una sede non adatta, il problema delle nomine dei direttori dei musei.

Laura CASTELLI (M5S) solleva dubbi circa l'ammissibilità della proposta emendativa e chiede che il Ministro Franceschini intervenga in Commissione sull'argomento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), pur sottolineando come il suo gruppo parlamentare non ritenga un errore innovare la guida culturale del Paese anche attraverso la presenza di figure non italiane, di elevata competenza, ritiene che l'intera vicenda sia caratterizzata da opacità. Per tale ragione si associa alla richiesta avanzata dalla collega Castelli, affinché il Ministro Franceschini chiarisca alla Commissione le motivazioni e il senso delle modifiche proposte.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha dato la propria disponibilità a riferire in Commissione in merito alla vicenda in discussione.

Mauro GUERRA (PD), relatore, osserva che, quando dei magistrati riferiscono che una disposizione appare confusa, è compito del legislatore intervenire, come è accaduto con l'emendamento a sua firma 22.232.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento del relatore 22.232 è accantonato in attesa che il Ministro dei beni e delle attività culturali intervenga in Commissione.

Gianni MELILLA (MDP), ritenendo che l'emendamento del relatore 22.232 contenga disposizioni totalmente estranee alla materia del provvedimento in titolo, chiede quali siano stati i criteri utilizzati dalla presidenza per dichiararne l'ammissibilità.

Francesco BOCCIA, presidente, nel replicare al collega Melilla, rammenta che il provvedimento in discussione, composto da 66 articoli, fa riferimento ad almeno nove comparti diversi, tra cui quello relativo alla « Cultura ». Rileva, quindi, che poiché l'emendamento in questione è volto ad introdurre una norma di interpretazione autentica di disposizioni contenute in un provvedimento che disciplina la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, esso è evidentemente ammissibile.

La Commissione respinge il subemendamento Vacca 0.22.021.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che il subemendamento Garofalo 0.22.021.7 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.22.021.2 e Vacca 0.22.021.6 ed approva l'articolo aggiuntivo 22.021 del Governo (vedi allegato 1).

Guido GUIDESI (LNA), illustrando il suo subemendamento 0.24.4.4, chiede quali siano gli intendimenti del Governo rispetto all'attuazione dei principi del federalismo fiscale, visto che l'emendamento del Governo 24.4 mira a posticiparne l'attuazione. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo faccia chiarezza dichiarando

esplicitamente se sia contrario al federalismo fiscale.

Il viceministro Enrico MORANDO, sostenendo l'emendamento del Governo, segnala che non è possibile procedere all'attuazione immediata delle norme della legge sul federalismo fiscale in quanto vi sono alcune questioni aperte che vanno risolte. Sottolinea che la richiesta di posticipo da parte del Governo dimostra il sostegno alla legge sul federalismo fiscale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.24.4.4, 0.24.4.1, 0.24.4.2 e 0.24.4.3 ed approva gli emendamenti 24.4 del Governo e 26.24 del relatore (vedi allegato 1). La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi il subemendamento Guidesi 0.27.93.1 e approva i subemendamenti 0.27.93.3 del Governo e Catalano 0.27.93.2, l'emendamento 27.93 del Governo, come subemendato, e l'emendamento 34.19 del relatore (vedi allegato 1). La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemen-0.34.014.1, damenti Leva 0.34.014.12, gli identici subemendamenti Leva 0.34.014.2 e Sibilia 0.34.014.8, i subemendamenti Leva 0.34.014.3, Brignone 0.34.014.7 e 0.34.014.6, Sibilia 0.34.014.11 e 0.34.014.9, Leva 0.34.014.4 e Sibilia 0.34.014.10. La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 34.014 del Governo (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO, intervenendo sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.37.14.1, rileva che l'approvazione del subemendamento inciderebbe su un accordo concluso di recente tra l'ANCI e il Governo. Tuttavia, ritenendo che tale modifica non infici il contenuto di tale accordo, conferma il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Alberto Giorgetti 0.37.14.1 e l'emendamento 37.14 del Governo, come subemendato (vedi allegato 1). La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti

Alberto Giorgetti 0.40.021.3, Melilla 0.40.021.6, Roberta Agostini 0.40.021.5 e 0.40.021.4, Pastorino 0.40.021.2, Roberta Agostini 0.40.021.7 e Alberto Giorgetti 0.40.021.1.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 40.021 del Governo, richiede chiarimenti sul contenuto di tale proposta emendativa, onde comprenderne con esattezza le finalità. Chiede in particolare al rappresentante del Governo se gli interventi strutturali proposti, oltre che alle attività lavorative stagionali, sono rivolti anche agli insediamenti Rom e al problema del caporalato, sottolineando che su tale proposta emendativa non è stata trasmessa né la relazione illustrativa né la relazione tecnica del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala che la relazione tecnica è stata depositata insieme alla proposta emendativa, e ne dà lettura.

Guido GUIDESI (LNA), preso atto della relazione tecnica del Governo, chiede per quali interventi verranno utilizzate le risorse stanziate, e se le misure previste comprendano anche interventi nei campi Rom.

Il viceministro Enrico MORANDO, leggendo il testo della proposta emendativa, ricorda che si tratta di interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale. Evidenzia come si tratti di una misura specifica per superare la condizione complessa e drammatica in cui si trovano alcuni lavoratori stagionali stranieri, specialmente in alcune aree del Paese.

Guido GUIDESI (LNA) prende atto dell'interpretazione data dal Governo alla norma. Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottolinea che la proposta emendativa reca l'inciso « anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale », formulazione dalla quale si deduce che vi siano altre situazioni in cui la norma potrebbe essere applicata. A tale proposito porta l'esempio della città di Roma, in cui vive, dove sono diffusi gli accampamenti illegali. Chiede se con questa norma il Governo intenda sanare tale situazione.

Il viceministro Enrico MORANDO, sottolineando che l'intenzione del Governo non è quella di rendere legali insediamenti irregolari, dichiara che la norma provvede a risolvere la situazione drammatica di stranieri regolarmente presenti in alcune regioni del Mezzogiorno, in cui svolgono lavori stagionali.

Gianni MELILLA (MDP), sostenendo la proposta emendativa del Governo, ricorda che in passato si sono verificate situazioni drammatiche sia rispetto alle condizioni igienico-sanitarie di tali insediamenti sia rispetto alle difficoltà di integrazione. Ribadisce il voto favorevole del suo gruppo alla proposta emendativa del Governo.

Maino MARCHI (PD) segnala che i Rom o comunque i nomadi che si trovano in Italia sono generalmente cittadini italiani.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa del Governo, che appare applicabile ad altre categorie oltre a quella dei lavoratori stagionali e che rischia di legittimare insediamenti irregolari.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 40.021 del Governo (vedi allegato 1) e respinge i subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.41.013.2 e Guidesi 0.41.013.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi il subemendamento Pilozzi 0.41.013.5 (*vedi allegato 1*), respinge il subemendamento Guidesi 0.41.013.3, ap-

prova i subemendamenti Melilli 0.41.013.1 e 0.41.013.6 del Governo e l'articolo aggiuntivo 41.013 del relatore, come subemendato (vedi allegato 1). La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 43.38 del relatore e gli articoli aggiuntivi 43.039 e 46.054 del Governo (vedi allegato 1). La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.46.055.1 ed approva l'articolo aggiuntivo 46.055 del Governo (vedi allegato 1). La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.46.056.1 e Marcon 0.46.056.2 ed approva l'articolo aggiuntivo 46.056 del Governo (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che i subemendamenti Garofalo 0.47.49.3 e 0.47.49.4 sono stati ritirati.

La Commissione approva il subemendamento Catalano 0.47.49.5 (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che i subemendamenti Catalano 0.47.49.6, 0.47.49.7 e 0.47.49.8 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Spessotto 0.47.49.2 e Squeri 0.47.49.1 ed approva il subemendamento 0.47.49.10 del Governo e l'emendamento 47.49 del relatore, come subemendato (vedi allegato 1).

La Commissione respinge il subemendamento Guidesi 0.49.38.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 0.49.38.2 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 49.38 del Governo (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Tancredi 0.49.39.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Raffaello VIGNALI (AP-CpE NCD) sottoscrive il subemendamento Tancredi 0.49.39.1 dichiarando di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Tancredi 0.49.39.1, come riformulato, nonché l'emendamento 49.39 del relatore, come subemendato (vedi allegato 1); respinge il subemendamento Lombardi 0.50.5.4; approva il subemendamento 0.50.5.13 del relatore (vedi allegato 1); respinge i subemendamenti Crippa 0.50.5.7, 0.50.5.8 e 0.50.5.9, nonché i subemendamenti Lombardi 0.50.5.3, Crippa 0.50.5.12, Guidesi 0.50.5.2 e Laffranco 0.50.5.1.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'emendamento del Governo 50.5 che dispone un prestito-ponte nell'attesa di risolvere le problematiche di Alitalia, segnala la difficoltà di spiegare all'opinione pubblica le ragioni per le quali sia stato indetto uno sciopero da parte del personale dipendente. Ritiene vergognoso questo atteggiamento, che ha incontrato l'accondiscendenza del Governo, proprio mentre si cerca di trovare una soluzione per impedire il fallimento della compagnia aerea.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) non condivide le considerazioni del collega Palese sull'inopportunità di indire uno sciopero da parte dei lavoratori dipendenti di Alitalia. Le responsabilità della situazione finanziaria della compagnia aerea dovrebbero essere piuttosto attribuite ai lauti compensi dei manager che l'hanno amministrata negli ultimi anni e che poi hanno criticato il risultato del referendum sul piano di risanamento. Fa presente che il piano messo a punto dai tre Commissari non conteneva alcuna misura di salvaguardia dei lavoratori dipendenti ed è per questo che non è stato ritenuto accettabile da parte dei lavoratori stessi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva criticamente come la rubrica dell'emendamento del Governo dovrebbe fare più correttamente riferimento ad assicurare « temporaneamente » la continuità del servizio svolto da Alitalia, giacché quella messa in atto dal Governo non è una misura in grado di risolvere definitivamente la situazione. Peraltro, osserva che non dovrebbe parlarsi di prestito-ponte, non essendo previsto alcun vincolo di restituzione. Si tratta, invece, a suo avviso, di una elargizione a fondo perduto, senza peraltro stabilire dei tetti agli stipendi dei manager di Alitalia.

Ricorda che il proprio gruppo ha presentato dei subemendamenti che non sono stati accolti e preannuncia un voto di astensione.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) rammenta che in passato anche un governo di centro-destra intervenne con un prestito-ponte per il salvataggio di Alitalia. Si tratta di un intervento che il proprio gruppo ritiene rientri nei compiti dell'Esecutivo, ma questa volta appare criticabile l'assenza di un piano di risanamento e di un progetto industriale. Per questo preannuncia un voto di astensione da parte di Forza Italia.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) non condivide le dichiarazioni stampa del Ministro Delrio che ha affermato l'impossibilità dello Stato di assumere un ruolo imprenditoriale nella vicenda di Alitalia. Si tratta di un'affermazione, a suo avviso, fuori luogo in quanto il fallimento della compagnia aerea interesserebbe circa 12.000 lavoratori diretti, ossia circa 30.000 persone computando anche l'indotto. Ritiene che lo Stato dovrebbe farsi carico di un problema occupazionale così rilevante e preannuncia un voto di astensione in attesa di verificare gli ulteriori sviluppi della situazione.

Il viceministro Enrico MORANDO confuta le valutazioni politiche del deputato Palese sostenendo che le risorse destinate al prestito-ponte non andranno perdute, bensì è previsto che saranno restituite in larga misura entro il 2017. Quanto alle considerazioni del deputato Sorial sulla temporaneità del servizio svolto da Alitalia, rileva che l'intervento messo in campo dal Governo riguarda solo i prossimi sei mesi. Infine, fa presente che tutte le proposte emendative presentate prevedevano soluzioni che – sotto il profilo economico – andavano ben al di là del prestito-ponte deciso dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 50.5 del Governo (vedi allegato 1); respinge i subemendamenti Nesci 0.52.027.7 e 0.52.027.3, Daga 0.52.027.11, Melilla 0.52.027.1, Albini 0.52.027.2, Mantero 0.52.027.4, 0.52.027.9 e 0.52.027.10, Silvia Giordano 0.52.027.8, Grillo 0.52.027.5 e Baroni 0.52.027.6; approva l'articolo aggiuntivo 52.027 del Governo (vedi allegato 1); respinge i subemendamenti Labriola 0.52.028.2, Baroni 0.52.028.3 e Melilla 0.52.028.1, mentre approva l'articolo aggiuntivo 52.028 del Governo (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 0.52.029 del Governo ed i relativi subemendamenti sono accantonati.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) chiede di sottoscrivere il subemendamento Vignaroli 0.52.029.2.

Mauro GUERRA (PD), relatore, segnala una rettifica del suo articolo aggiuntivo 53.047 con riguardo ai riferimenti normativi. In particolare alla quarta riga, dopo le parole: « interessati dai piani » le parole « di cui all'articolo 1, commi da 226 a 231, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 » devono essere sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 ».

Gianni MELILLA (MDP), con riferimento all'articolo aggiuntivo 53.047 del relatore, rileva che le forze oltranziste che si scagliano contro la casta e le spese della politica non ammetteranno mai che i giornalisti non sono lavoratori come gli altri, considerato che con diverse leggi di stabilità nonché, da ultimo, con gli emenda-

menti alla cosiddetta manovrina in corso di esame, viene autorizzata la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. Evidenziando che a pagare sarà la fiscalità generale, visto che l'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione anticipata è di 58 anni in luogo dei 65 stabiliti dalla legge, si domanda come mai nessuno sollevi il problema, a partire dal Movimento 5 Stelle che spende la propria credibilità proprio su questo tema. Nello stigmatizzare il fatto che molti giornalisti hanno fondato la loro carriera e i loro ricchi emolumenti sul disprezzo del Parlamento e dei politici, anche di quelli che operano in maniera onesta, in tal modo contribuendo a demolire la democrazia, preannuncia tuttavia il voto favorevole del suo gruppo, considerato che la disposizione in questione andrà anche a beneficio dei lavoratori delle aziende editoriali in crisi e che lo Stato non può esimersi dall'intervenire in simili situazioni, come avvenuto anche in altre circostanze. A tale proposito, rileva da ultimo che anche i lavoratori dell'Alitalia non sono esattamente come gli altri, visto che un normale lavoratore in cassa integrazione percepisce 1.200 euro al mese per un massimo di due anni, mentre a molti piloti spettano 8 o 9 mila euro mensili di cassa integrazione, per oltre sette anni.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), consapevole che di fronte a gravi crisi aziendali lo Stato debba intervenire, rileva tuttavia che a una lettura veloce dell'articolo aggiuntivo 53.047 del relatore, si potrebbe ricavare l'impressione di un trattamento diverso dei giornalisti rispetto agli altri lavoratori. Ritiene pertanto utile un chiarimento volto a fugare qualsiasi dubbio.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel confermare il testo dell'articolo aggiuntivo, rileva che essendo in crisi molte aziende editoriali ed essendo stati predisposti piani di ristrutturazione che comportano anche piani di riduzione del personale, l'intervento è volto a prevedere un'opzione per l'accesso alla pensione anticipata, in deroga alle disposizioni vigenti, per quei

lavoratori che fossero interessati dalla citata riduzione. Avverte inoltre che qualora si scegliesse una diversa soluzione per risolvere il problema, le risorse finanziarie non potrebbero comunque essere risparmiate, dal momento che sarebbero destinate agli ammortizzatori sociali.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 53.047 del relatore e l'articolo aggiuntivo 56.08 del relatore (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che restano accantonati l'emendamento 57.31 del Governo e il subemendamento Francesco Sanna 0.57.31.1.

La Commissione approva l'emendamento 57.32 del Governo (vedi allegato 1) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Crippa 0.57.055.1 e Bechis 0.57.055.3; approva, con distinte votazioni, il subemendamento Alfreider 0.57.055.2, l'articolo aggiuntivo 57.055 del Governo, come subemendato, e l'articolo aggiuntivo 60.068 del Governo (vedi allegato 1). Con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.60.069.1 e approva l'articolo aggiuntivo 60.069 del Governo (vedi allegato 1). Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 60.070 del Governo (vedi allegato 1) e respinge il subemendamento De Rosa 0.62.35.38.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Fanucci 0.62.35.8 proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Fanucci 0.62.35.8, come riformulato (vedi allegato 1) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.62.35.39, Fassina 0.62.35.10, De Rosa 0.62.35.40, Zaratti 0.62.35.3, De Rosa 0.62.35.41 e Fassina 0.62.35.9, gli identici subemendamenti Fossati 0.62.35.2 e Fassina 0.62.35.12, nonché i subemendamenti Fassina 0.62.35.11, De Rosa 0.62.35.42, 0.62.35.43 e 0.62.35.34.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Vignali 0.62.35.47 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte subemendamenti votazioni, i Squeri 0.62.35.44 e Zaratti 0.62.35.4, gli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.13 e De Rosa 0.62.35.35, i subemendamenti Guidesi 0.62.35.1, De Rosa 0.62.35.36 e 0.62.35.37, Baldassarre 0.62.35.51, De Rosa 0.62.35.18, Artini 0.62.35.50, Fassina 0.62.35.14, De Rosa 0.62.35.19, 0.62.35.20, 0.62.35.21, 0.62.35.23, 0.62.35.22 0.62.35.25, Squeri 0.62.35.45, De Rosa 0.62.35.24 e 0.62.35.26, Albini 0.62.35.5, gli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.15 e De Rosa 0.62.35.27, nonché gli subemendamenti identici Squeri 0.62.35.46 e Vignali 0.62.35.48, i subemendamenti De Rosa 0.62.35.28, 0.62.35.29, 0.62.35.30, 0.62.35.31 e 0.62.35.32, gli identici subemendamenti Zaratti 0.62.35.6, Fassina 0.62.35.16, De Rosa 0.62.35.33 e Turco 0.62.35.49 e il subemendamento Albini 0.62.35.7; approva, con distinte votazioni, l'emendamento 62.35 del Governo e il subemendamento Oliverio 0.64.13.7 (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che il subemendamento Mongiello 0.64.13.5 è stato ritirato dai presentatori. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Centemero 0.64.13.3, proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Centemero 0.64.13.3, come riformulato (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento al subemendamento Centemero 0.64.13.4, sul quale aveva espresso parere favorevole, segnala che sono state poi riscontrate alcune criticità della disposizione sul piano finanziario.

Mauro GUERRA (PD), relatore, nel formulare a questo punto un invito al ritiro del subemendamento Centemero 0.64.13.4, ritiene opportuno comunque evidenziare

che in tal modo si rischia in futuro di non poter disporre di mense scolastiche biologiche. Ricorda che il subemendamento in questione prevede la possibilità che i 44 milioni di euro previsto dall'emendamento 64.13 del Governo potessero andare anche agli enti locali erogatori oltre che ai beneficiari della mensa scolastica biologica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) insiste per la votazione del subemendamento Centemero 0.64.13.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Centemero 0.64.13.4, Alberto Giorgetti 0.64.13.1, Centemero 0.64.13.2, Brignone 0.64.13.6; approva quindi l'emendamento 64.13 del Governo (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano i subemendamenti Carrescia 0.64.020.5 e Vignali 0.64.020.10.

La Commissione respinge il subemendamento Squeri 0.64.020.8.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i presentatori ritirano i subemendamenti Baruffi 0.64.020.2 e 0.64.020.1. Prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Fanucci 0.64.020.3.

La Commissione approva il subemendamento Fanucci 0.64.020.3, come riformulato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano i subemendamenti Carrescia 0.64.020.4 e Vignali 0.64.020.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Squeri 0.64.020.7 e approva l'articolo aggiuntivo 64.020 del Governo (vedi allegato 1). La

Commissione approva quindi l'emendamento 20.79 del relatore (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Catalano 0.52.029.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Catalano 0.52.029.5 proposta dal relatore.

La Commissione approva il Catalano 0.52.029.5, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Vignaroli 0.52.029.2 e Pastorino 0.52.029.1.

Francesco BOCCIA, presidente, sospende brevemente la seduta, in attesa di riprendere con l'intervento del Ministro Franceschini.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

Francesco BOCCIA, presidente, nel passare all'esame dell'emendamento 22.232 del relatore, in risposta alle sollecitazioni pervenute dai gruppi che ne hanno richiesto la presenza, dà la parola al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, premettendo e assicurando che il Ministro aveva dato sin dal primo momento la sua disponibilità ad intervenire per illustrare la norma.

Il ministro Dario FRANCESCHINI ricorda come, quando nel 2014 fu approvata la norma dell'Art Bonus concernente le modalità di selezione pubblica per i direttori dei musei, questa fu accolta in modo positivo e trasversale; precisa quindi che la vicenda giudiziaria sta seguendo il suo percorso, l'Avvocatura ha già presentato ricorso, è stata chiesta la sospensiva e ci sarà il giudizio di merito.

Nel premettere che la norma contenuta nell'emendamento 22.232 del relatore non incide su quattro delle sentenze relative a direttori italiani di musei, fa presente che se il legislatore avesse voluto scegliere la strada del normale concorso pubblico, non ci sarebbe stato bisogno di una norma *ad hoc*, che invece è stata introdotta per consentire che ci fosse un criterio di selezione pubblica per adeguare l'Italia agli standard internazionali.

Chiarisce infine che la norma interpretativa contenuta nell'emendamento del relatore è volta a dare una garanzia anche per il futuro, in modo tale da offrire certezze a chi parteciperà a future selezioni, e va incontro a quanto chiesto dai giudici amministrativi, osservando come il curriculum conti più della nazionalità.

Gianluca VACCA (M5S) sottolinea come la norma oggetto di interpretazione confligga con un'altra già in vigore. Ritiene evidente che, sebbene il Governo voglia scaricare la sua incapacità di scrivere le leggi sulla magistratura, la responsabilità della situazione che si è creata è da attribuire esclusivamente allo stesso Esecutivo. Peraltro, ritiene che la soluzione proposta non possa essere definita una norma interpretativa, in quanto introduce elementi innovativi nella disciplina vigente. Dichiara, quindi, la netta contrarietà del suo gruppo alla proposta emendativa del relatore e ritiene che il Governo dovrebbe ammettere la propria responsabilità nella sgradevole situazione determinatasi.

Laura CASTELLI (M5S), sottolineando che la questione non riguarda la professionalità dei soggetti incaricati dal Ministro, ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che il legislatore non può, con il suo intervento, influenzare l'esito di una controversia. Ritiene che se si trattasse veramente di una norma interpretativa, l'intervento avrebbe valore per tutti i musei.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), ringraziando il Ministro per la sua disponibilità ad intervenire nei lavori della Commissione, chiede se la norma avrà effetto sui direttori dei musei in generale oppure se riguarderà solo la questione specifica sollevata dalle ultime nomine. Sottolineando che non è in discussione la qualità professionale dei nominati, ritiene che al fine di valorizzare al meglio il patrimonio occorra una legislazione che fornisca una soluzione generale del problema.

Mauro GUERRA, relatore, nel sottolineare che il compito della Commissione non è stabilire di chi siano le responsabilità, ma capire se proposte emendative meritino di essere approvate, sostiene la proposta che ha sottoscritto e conferma di averlo fatto in totale autonomia. Segnala che l'obiettivo dell'articolo 14 del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, era quello di aprire alla partecipazione internazionale e ritiene che la Commissione debba decidere se si vuole o meno continuare su questa strada. Evidenzia, inoltre, che la proposta emendativa contiene una norma di interpretazione autentica in quanto non interpreta l'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma l'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014. A tale proposito, ritiene che sia un dovere del legislatore dare interpretazione alle norme approvate quando esse risultino poco chiare e che, in questo caso, non vi è alcuna lesione dell'equilibrio dei poteri dello Stato. Rispondendo alla collega Saltamartini, rileva che la norma ha l'obiettivo di stabilizzare la situazione in generale e di evitare procedure di infrazione da parte della Commissione europea rispetto alla libera circolazione delle professioni.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che non è la prima volta che il Parlamento interviene al fine di evitare che ci siano vuoti nella legislazione. A tale proposito cita l'esempio dell'intervento della Commissione nel recente caso di disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nel ringraziare il Ministro per la sua disponibilità, segnala che la sua perplessità riguarda l'opportunità politica di presentare l'emendamento in discussione dopo che il Ministro si era scagliato violentemente contro il TAR, annunciando la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato.

Rocco PALESE (Misto-CR), ringraziando il Ministro, sottolinea che il punto fondamentale riguarda il fatto che nel nostro Paese non si riesce più a portare avanti un concorso pubblico o un appalto senza l'intervento del TAR o del Consiglio di Stato, mettendo a rischio anche la trasparenza delle procedure.

Il ministro Dario FRANCESCHINI, nel segnalare che se il Governo avesse fatto un calcolo politico, sarebbe intervenuto dopo la sentenza del TAR, lasciando la situazione nell'incertezza, sottolinea che il comma 2-bis dell'articolo 14 del decretolegge n. 83 del 2014 è stato inserito in sede di conversione del decreto, con il sostegno di tutte le forze politiche. Ritiene che oggi non si possa tornare indietro e sottolinea come l'Avvocatura di Stato abbia forti elementi a sostegno del ricorso al Consiglio di Stato. Segnala, oltretutto, che trattandosi di una norma inserita in sede di conversione del decreto-legge, essa potrebbe entrare in vigore anche dopo una prima pronuncia da parte del TAR. Ricorda che la norma non ha influenza sui ricorsi relativi ai dirigenti italiani, rispetto ai quali il motivo di impugnazione è un altro. Sottolinea, infine, che quella emessa dal TAR è solo una sentenza di primo grado e che occorre attendere la sentenza definitiva

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara il voto di astensione del suo gruppo all'emendamento 22.232 del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo all'emendamento 22.232 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 22.232 del relatore (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che il subemendamento Francesco Sanna 0.57.31.1 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 57.31 del Governo (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA, *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 2.04, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Parrini 2.04.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Parrini 2.04, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 4.2, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Mongiello 4.1 e dell'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 4.2, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, annuncia che l'emendamento Mongiello 4.1 e l'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024 sono stati ritirati.

Mauro GUERRA (PD), relatore, invita i presentatori dell'emendamento Nesci 13.012 a ritirarlo, essendo questo in gran parte assorbito dagli emendamenti approvati sulla medesima materia.

Laura CASTELLI (M5S) non condivide la valutazione del relatore ed insiste per la votazione dell'emendamento Nesci 13.012. La Commissione respinge l'emendamento Nesci 13.012.

Mauro GUERRA (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Lorefice 13.013, Grillo 13.015, Businarolo 13.019 e Baroni 13.020.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 13.013, Grillo 13.015, Businarolo 13.019 e Baroni 13.020.

Mauro GUERRA (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Melilli 20.36.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Melilli 20.36.

Mauro GUERRA (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Galati 22.84. Dichiara quindi di rimettersi alla Commissione sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

Il viceministro Enrico MORANDO formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Galati 22.84, nonché sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

Gianni MELILLA (MDP) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Galati 22.84, nonché sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Galati 22.84 ed approva gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

Mauro GUERRA (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Mauro GUERRA (PD), relatore, passando al parere sugli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciracì 49.34, si rimette alle valutazioni del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciracì 49.34.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Oliverio 49.26.

La Commissione respinge, quindi, gli identici emendamenti Galati 49.16 e Ciracì 49.34.

Cesare DAMIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo se siano stati completati gli approfondimenti sull'articolo aggiuntivo 53.032 a sua firma.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che il Ministero del lavoro non è in grado di quantificare con esattezza il numero dei soggetti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni produttivi di dodici ore. Nel tentativo di venire incontro alle richieste del presentatore della proposta emendativa propone, pertanto, di riformulare l'articolo aggiuntivo sostituendo le parole: « sono impiegati » con le seguenti parole: « sono stati impiegati ».

Propone, inoltre, di inserire, dopo la parola: « lavoratori », le seguenti parole: « del settore industriale » e dopo le parole: « dodici ore » le seguenti parole: « , sulla base di un accordo sindacale aziendale ». Aggiunge che, con la riformulazione proposta, la platea dei soggetti interessati sarebbe sufficientemente definita in modo restrittivo. Segnala, tuttavia, la necessità di attendere la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato per un riscontro relativo alla copertura finanziaria della norma.

Cesare DAMIANO (PD) apprezza lo sforzo del Governo, auspicando che dalla Ragioneria generale dello Stato possano arrivare notizie confortanti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032.

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pilozzi 53.042, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo articolo aggiuntivo 53.042.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Pilozzi 53.042, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pilozzi 53.042, come riformulato (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghi 55.09, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Borghi 55.09.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Rocco PA-LESE (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Borghi 55.09, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Borghi 55.09, come riformulato (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Pilozzi 57.23, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore, pur non ritenendola completamente soddisfacente.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Pilozzi 57.23, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Pilozzi 57.23, come riformulato (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), relatore, invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Labriola 60.016 a ritirate la proposta emendativa in quanto assorbita in gran parte dagli emendamenti approvati sul medesimo tema.

Rocco PALESE (Misto-CR) non condivide le valutazioni del relatore e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Labriola 60.016.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dell'Aringa 60.021.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Dell'Aringa 60.021 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, preso atto delle richieste di approfondimento avanzate da alcuni componenti della Commissione, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, nonché dell'articolo aggiuntivo Sanga 60.066.

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 65.019, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo Palese 65.019 avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palese 65.019, come riformulato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che il Governo ha presentato gli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 (vedi allegato 2).

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che, pur intervenendo a risolvere due questioni rilevanti, il Governo è pronto a ritirare gli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, in quanto presentati con ritardo rispetto agli impegni assunti riguardo alla tempistica di presentazione, nel corso delle riunioni dell'ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto al primo, viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad integrare tramite concorso pubblico i posti in organico, in considerazione delle ulteriori competenze attribuitegli, legate alle funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazione pubbliche, all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al completamento della riforma del bilancio dello Stato e al monitoraggio del costo del lavoro. La seconda proposta emendativa è volta a confermare le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e a stabilire con le medesime modalità del costo standard per studente le ripartizioni per il 2017.

Rocco PALESE, presidente, al fine di consentire ai colleghi di valutare il contenuto degli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo nonché le riformulazioni proposte dal relatore sulle proposte emendative tuttora accantonate, i cui testi sono in distribuzione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.25.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è in distribuzione una proposta del Governo di riformulazione degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, già approvati.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento agli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, ricorda che il Governo, avendo espresso parere contrario, non si era soffermato sulla mancanza di copertura finanziaria. Avendo la Commissione ritenuto di approvare tali emendamenti, pur ribadendo la contrarietà già espressa, il Governo in chiave di collaborazione tecnica propone una correzione del testo, in modo da garantire adeguata copertura finanziaria delle misure introdotte. In particolare fa presente che al relativo onere si potrebbe

provvedere, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Mauro GUERRA (PD), relatore, concorda con le considerazioni del rappresentante del Governo.

Gianni MELILLA (MDP), nel ricordare che la Commissione ha respinto il suo emendamento 22.204, volto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 22, su cui intervengono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, chiede che la votazione su tali proposte emendative venga ripetuta. Avverte inoltre che le risorse individuate dal Governo per garantire la copertura finanziaria dell'intervento recato da tali emendamenti andranno necessariamente a discapito di altre istituzioni culturali.

Francesco BOCCIA, presidente, nell'assicurare che non si sono verificati fraintendimenti in fase di votazione dell'emendamento 22.204, segnala che il Governo ha ritenuto erroneamente che gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, recando misura analoga a quella dell'emendamento Galati 22.84 immediatamente precedente, avessero anche la medesima copertura finanziaria. Revoca pertanto la precedente votazione sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151 e avverte che saranno adesso poste nuovamente in votazione tali proposte emendative, come riformulate con la nuova copertura finanziaria suggerita dal Governo (vedi allegato).

La Commissione approva gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento al subemendamento 0.50.5.13 del relatore, segnala che, nella citata proposta emendativa, la parola « completate » deve essere sostituita con la parola « espletate » per garantire uniformità lessicale con il testo del richiamato decreto-legge n. 55 del 2017, evitando eventuali dubbi interpretativi.

Mauro GUERRA (PD), relatore, concorda con le considerazioni del rappresentante del Governo.

La Commissione prende atto.

Mauro GUERRA, relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.029 del Governo, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sui subemendamenti Tancredi 0.52.029.3 e Segoni 0.52.029.4.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che il subemendamento Tancredi 0.52.029.3 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Segoni 0.52.029.4.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 52.029 del Governo, fa presente che la misura introdotta rischia di rappresentare un condono nei confronti dei soggetti che gestiscono le due autostrade A24 e A25 in concessione, chiedendo chiarimenti al Governo circa la situazione creditoria da parte di ANAS rispetto al gestore e se l'emendamento del Governo rischia di rappresentare uno sconto al gestore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel premettere che non viene effettuata la manutenzione delle due autostrade A24 e A25, fa presente che la proposta emendativa del Governo fa in modo che l'obbligo del concessionario di versare i canoni del 2015 e 2016 venga spostato al 2029 e 2030, configurandosi quindi come un condono. Segnala inoltre al Governo la necessità di definire i lavori di messa in sicurezza da attuare e di vincolare le risorse a tale scopo, ricordando che il subemendamento Vignaroli 0.52.029.2, che è stato bocciato, era volto a definire tali vincoli.

Gianni MELILLA (MDP), nel segnalare i contenziosi presso il tribunale di Roma fra il soggetto concessionario Strada dei Parchi e ANAS circa il soggetto giuridico che deve ricevere il canone annuale che il concessionario deve pagare, pari a 55,8 milioni di euro, fa presente che quelle infrastrutture sono state definite opere strategiche per le finalità di protezione civile e che, in virtù di tale definizione, è stata negoziata una modifica al contratto di concessione. Invita pertanto il Governo a provvedere quanto prima alla messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che la proposta emendativa presentata dal Governo deve essere valutata tenendo conto dell'approvazione del subemendamento Catalano 0.52.029.5 (Nuova formulazione) che fornisce risposte precise a tali quesiti, prevedendo che le risorse siano nella totalità di spettanza ANAS, che siano da utilizzare per l'emergenza e che attraverso un piano di convalida per interventi urgenti si provveda a definire le modalità attraverso le quali il concessionario deve realizzare tali opere.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 52.029 del Governo e 11.054 del relatore (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065 è stata accettata dai presentatori.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, fa presente che il testo risulta migliorato a seguito della riformulazione e, pur esprimendo il suo apprezzamento, preannuncia tuttavia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sanga 60.066 è stata accettata dai presentatori.

Guido GUIDESI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, nel testo riformulato, in quanto ricalca il contenuto di una interrogazione da lui presentata.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, nel passare all'esame dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032, dà la parola al viceministro Morando.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente di non essere riuscito ad ottenere una bozza di relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro che consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di validare la relazione tecnica circa gli oneri previsti dalla proposta emendativa dell'onorevole Damiano. Appurata la volontà del presentatore di ritirare l'articolo aggiuntivo, preannuncia l'accettazione del Governo di un eventuale ordine del giorno con l'impegno a verificare che gli oneri effettivi siano quelli previsti da tale proposta emendativa. Fa presente, inoltre, all'onorevole Alfreider di aver accertato che, circa le sollecitazioni sui finanziamenti di competenza dell'amministrazione

centrale per il carcere di Bolzano, si può agire in via amministrativa attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che realizza il riparto del fondo per gli investimenti infrastrutturali.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Damiano 53.032.

Mauro GUERRA, *relatore*, passa all'esame degli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo.

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente l'impegno del relatore e del Governo a non presentare ulteriori proposte emendative.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce quanto espresso dall'onorevole Cariello, facendo presente che tali proposte possono essere presentate quando il decreto sarà all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il decreto deve essere convertito entro il 23 giugno.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 24.03 del Governo, fa presente la gravità della situazione ricordando che una recente sentenza della Corte costituzionale ha rimesso in discussione sia i finanziamenti del 2014, 2015 e 2016 alle università, che già hanno approvato i loro bilanci, sia quelli del 2017.

Il viceministro Enrico MORANDO ritira gli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo facendo presente che, trattandosi di norme urgenti, sarà necessario procedere attraverso provvedimenti di urgenza con un impegno parlamentare successivo.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma presentata dal relatore. Delibera quindi di conferire il mandato al relatore Guerra di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari).

- 1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
- 2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
- 3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. 04. (*Nuova formulazione*) Parrini, Cenni, Palese.

ART. 3.

All'emendamento 3.52, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-ter, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027. mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-quinquies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quater, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

0. 3. 52. 1. Fanucci.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».

3. 52. Il Governo.

ART. 4.

Dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

4. 2. (*Nuova formulazione*) Mongiello, Fedi, La Marca.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis.

(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 029. Il Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono so-

stituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma ».

11. 054. Il Relatore.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

0a) al comma 448, le parole: « A decorrere dall'anno 2017, la dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « La dotazione » e dopo le parole: « è stabilita in euro 6.197.184.364,87 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018 »;

0b) al comma 449:

1) alla lettera *b)*, le parole: « nell'importo massimo di 80 milioni di euro » sono sostituite seguenti parole: « nell'importo massimo di 66 milioni di euro »;

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per

incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

14. 11. Il Governo.

All'articolo 14, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti: , che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.

14. 12. Il Governo.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20. 79. Il Relatore.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).

- 1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
- 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

22. 230. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.

22. 231. Il Relatore.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22. 232. Il Relatore.

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*22. 128. (*Nuova formulazione*) Alberto Giorgetti.

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*22. 151. (Nuova formulazione) Boccadutri, Pisicchio.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organici di fatto).

- 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 l'anno 2018, di euro 131.600.000 l'anno 2019, di euro 133.800.000 l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
- a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
- b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a 60.497.407 per l'anno 2023, euro 59.213.407 per l'anno 2024, euro 44.881.407 l'anno 2025, per euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio

determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

22. 021. Il Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

- 2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2018 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2019 »;
 - *b)* all'articolo 4:
- 1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;
- 2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;
 - c) all'articolo 7:
- 1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;
- 2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2018 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 ».

24. 4. Il Governo.

ART. 26.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 468, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera *g*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; ».

26. 24. Il Relatore.

ART. 27.

All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: Umbria TPL e mobilità Spa con le seguenti: Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.

0. 27. 93. 3. Il Governo.

All'emendamento 27.93, al comma 8-ter, secondo periodo, dopo la parola: quota aggiungere la seguente: ancora.

0. 27. 93. 2. Catalano.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno

2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

27. 93. Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

34. 19. Il Relatore.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Programma operativo straordinario della regione Molise).

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

34. 014. Il Governo.

ART. 37.

All'emendamento del Governo 37.14, al comma 1-bis, sostituire le parole: i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti: con le seguenti: la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la meto-

dologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 451 del presente articolo.

0. 37. 14. 1. Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. 14. Il Governo.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

40. 021. Il Governo.

ART. 41.

All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, al comma 1, sopprimere le parole: , di cui all'allegato 1-bis.

Conseguentemente:

al medesimo comma dopo le parole: compresi inserire le seguenti: , alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2,;

sopprimere l'allegato 1-bis.

0. 41. 013. 6. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 3, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva;

alla lettera d), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva;

alla lettera e), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva.

0. 41. 013. 5. Pilozzi.

All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 8, sostituire la parola: Consip con le seguenti: Invitalia spa.

0. 41. 013. 1. Melilli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi

nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

- 2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).
- 3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- *a)* progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- *b)* progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
- d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
- e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.
- 4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponi-

bili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

- 5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
- 6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- 7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei

- relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come « Sviluppo capacità progettuale dei comuni ». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
- 8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società CONSIP o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.
- 9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
- 10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
- 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Allegato 1

		T: 5:	Allegato		
	Land the Continue				
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 201	
/prusso	Chieti		Altino		
Abruzzo	Chieti	ar a sa a marin a sa a	Borrello	and the same was a same as	
Abruzzo	Chieti	A STATE OF THE STA	Casacanditella		
Abruzzo	Chieti		Casoli		
Abruzzo	Chieti	W 100 CO	Civitella Messer Raimondo		
Abruzzo	Chieti	69031	Fara San Martino		
Abruzzo	Chieti	69039	Gamberale	va Aramina invasiona and and a	
Abruzzo	Chieti	69040	l Gessopalena	and the same of the same of the	
\bruzzo	Chieti	69043	Guardiagrele		
Abruzzo	Chietl	69045	Lama dei Peligni		
Abruzzo	Chieti	69048	Lettopalena		
Abruzzo	Chieti	69060	Palena		
Abruzzo	Chieti	69062	Palombaro		
Abruzzo	Chieti	69063	Pennadomo		
Abruzzo	Chieti	69064	Pennapiedimonte		
Abruzzo	Chieti	69066	Pizzoferrato	1	
Abruzzo	Chieti	69071	Rapino		
Abruzzo	Chieti	to the contract of the contract of the contract of	Roccamontepiano	en general son en	
Abruzzo	Chieti	energy of a contract contract and a second of a	Roccascalegna	and Appear And Market Community of the C	
Abruzzo	Chieti	and another the contract	San Martino sulla Marrucina		
Abruzzo	Chieti	Sources or a contract of the c	Taranta Peligna		
Abruzzo	Chieti		Torricella Peligna	The same of the sa	
Abruzzo	L'Aquila	mag	Aielli	** - }	
/bruzzo	L'Aquila	a substitution and a substitution of the subst	Anversa degli Abruzzi		
\bruzzo	L'Aquila	congression and other a member of reservoir	Ateleta	and the second s	
/pruzzo	L'Aquila		Avezzano		
\bruzzo	L'Aquila	and the second s	Balsorano	The second control of the second seco	
/punzzo	L'Aquila		Barete	erite i manie in m	
Abruzzo	L'Aquila		l Bisegna		
Abruzzo	the state of the s	and the second of the second of the second of the	of the second complete the contract of the con		
114 117 1	L'Aquila		Bugnara		
Abruzzo	L'Aquila		Cagnano Amiterno		
/punzzo	L'Aquila	magine in the contract of the contract	Campo di Giove		
Abruzzo 	.L'Aquila	errologica de la compania de la comp	Canistro	manifer or own is a man construction of the	
Abruzzo	L'Aquila		Cansano		
\bruzzo	L'Aquila) Capistrello		
Abruzzo	L'Aquila	amon pro-	L Capitignano		
Abruzzo	L'Aquila	en la version de la company	Castel di leri		
Abruzzo	L'Aquila	ake a mende to a stake a method of a second constraint	3 Castel di Sangro	in the property of the second	
Abruzzo	L'Aquila	66029	Castellafiume		
Abruzzo	L'Aquila	66031	Castelvecchio Subequo		
Abruzzo	L'Aquila	66032	! Celano	ر از این این از در دوران در این	
Abruzzo	L'Aquila	66033	Cerchio		
Abruzzo	L'Aquila	66034	Civita d'Antino		
Abruzzo	L'Aquila	66036	Civitella Roveto		
Abruzzo	L'Aquila	66037	Coculio	The second secon	
Abruzzo	L'Aquila	66038	Collarmele		
Abruzzo	L'Aquila	66039	Colleiongo		
bruzzo	L'Aquila	1000	Corfinio		
bruzzo	L'Aquila		Gioia dei Marsi		
ibruzzo	L'Aquila		Goriano Sicoli		
prazzo	L'Aquila		Introdacqua		
Ibruzzo	L'Aquila		Lecce nei Marsi		
bruzzo	L'Aquila		Luco dei Marsi	erri piemo de la come d	
Abruzzo	L'Aquita		Magliano de' Marsi		
			Massa d'Albe		
Abruzzo	L'Aquila				
Abruzzo	L'Aquila		Montereale		
Abruzzo	L'Aquila		Morino		
Abruzzo	L'Aquila	65063	Ortona dei Marsi		

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni Classificazione 20
Abruzzo	L'Aquila	1	Ortucchio Cassincazone Comunia Cassincazone 20
Abruzzo Abruzzo	L'Aquila	816 N N N 1	Ovindoli
Abruzzo	L'Aquila		Pacentro
	L'Aquila		Pescasseroli
Abruzzo		A	Pescina
Abruzzo	L'Aquila	1777	
Abruzzo	L'Aquila		Pettorano sul Gizio
Abruzzo	L'Aquila	and the second s	Pizzoli
Abruzzo	L'Aquila		Pratola Peligna
Abruzzo	L'Aquila	The second secon	. Raigno
Abruzzo	L'Aquila	1 1 March 270 (1971)	Rivisandoli
Abruzzo	L'Aquila	66085	San Benedetto dei Marsi
Abruzzo	L'Aquila	66089	Sante Marie
Abruzzo	L'Aquila	66092	San Vincenzo Valle Roveto
Abruzzo	L'Aquila	6609 6	Scurcola Marsicana
Abruzzo	L'Aquila	66098	Sulmona
Abruzzo	L'Aquila	66101	Tornimparte
Abruzzo	L'Aquila	66102	Trasacco
Abruzzo	L'Aquila	66106	Villavallelonga
Abruzzo	L'Aquila	66108	Vittorito
Abruzzo	Pescara	68001	Abbateggio
Abruzzo	Pescara	e Report Commission of the Com	Bolognano
Abruzzo	Pescara	et a comment of the comment of the specific comments of the comment of the comments of the com	Caramanico Terme
Abruzzo	Pescara	pro dilita a confidentissi	Castiglione a Casauria
Abruzzo	Pescara	a commence of the commence of	Lettomanoppelio
Abruzzo	Pescara		Manoppello
Abruzzo Abruzzo	Pescara		Pescosansonesco
Control of the contro	A. C. CONTROL CONTROL CONTROL	4	Commence Control of the Control of t
Abruzzo	Pescara	Angelegene er i Salkert V. I. i Salar Salar Salar i er i i i	Roccamorice
Abruzzo	Pescara	68036	Committee of the company of the committee of the committe
Abruzzo	Pescara		Sant'Eufemia a Malella
Abruzzo	Pescara	en encountries and a community	San Valentino in Abruzzo Citeriore
Abruzzo	Pescara	alaan ah	Serramonacesca
Abruzzo	Pescara	edicales of a second sector of the execution	Tocco da Casauria
Abruzzo	Pescara		Torre de' Passeri
Basilicata	Potenza	76001	Abriola
Basilicata	Potenza	76004	The control of the co
Basilicata	Potenza	76005	Armento
Basilicata	Potenza	76006	Atella
Basilicata	Potenza	76007	Avigliano
Basilicata	Potenza	76008	Balvano
Basilicata	Potenza	76010	Baragiano
Basilicata	Potenza	76011	Barile
Basilicata	Potenza	76012	Bella
Basilicata	Potenza	76013	Brienza
Basilicata	Potenza	A British Charles and the Control of the	Calvello
Basilicata	Potenza	di waxaa ahaa ahaa ka ahaa ka ahaa ahaa ahaa	Castelgrande
Basilicata	Potenza	The second of the second of the second of the	Castelsaraceno
Basilicata	Potenza		Grumento Nova
Basilicata	Potenza	al and made to be a control of the control of	Laurenzana
Basilicata	Potenza	The second of the second	Marsico Nuovo
Basilicata Basilicata	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		Marsico Nudvo Marsicovetere
V .	Potenza	4 - 4 - 5 - 7 - 6 - 7	and the second s
Basilicata Davidanta	Potenza		Melfi
Basilicata	Potenza		Maliterno
Basilicata	Potenza	171, 441, 7	Montemurro
Basilicata	Potenza	2	Muro Lucano
Basilicata	Potenza		Pescopagano
Basilicata	Potenza	76059	Picerno
Basilicata	Potenza	76062	Pignola
Basilicata	Potenza	76063	Potenza
On ailianta	0-1	30004	A - H-
Basilicata	Potenza	76064	Rapolla

		. History		30
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 201
Basilicata	Potenza	49,0900	Rionero in Vulture	1 "Anaimunationeran
Basilicata	Potenza		Ripacandida	
Basilicata	Potenza	76071	ama'r annam a a ar	
Basilicata	Potenza		Ruvo del Monte	
Basilicata	Potenza		San Fele	
Basilicata	Potenza		San Martino d'Agri	å
Basilicata	Potenza		Sant'Angelo Le Fratte	
Basilicata	Potenza		Sarconi	
Basilicata	Potenza		Sasso di Castalda	•
Basilicata	Potenza	76083	Satriano di Lucania	
Basilicata	Potenza	76084	Savoia di Lucania	
Basilicata	Potenza	76086	Spinoso	W 15 15
Basilicata	Potenza	76089	Tito	
Basilicata	Potenza	76091	Tramutola	
Basilicata	Potenza	76096	Vietri di Potenza	
Basilicata	Potenza	76098	Viggiano	
Basilicata	Potenza	76099	Ginestra	
Basilicata	Potenza	76100	Paterno	
Calabria	Catanzaro	79003	Amaroni	1
Calabria	Catanzaro	79004	Amato	
Calabria	Catanzaro	79007	Argusto	
Calabria	Catanzaro	79011	Borgia	
Calabria	Catanzaro	79017	Caraffa di Catanzaro	The state of the s
Calabria	Catanzaro	79018	Cardinale	
Calabria	Catanzaro	79020	Carlopoli	
Calabria	Catanzaro	79024	Cenadi	
Calabria	Catanzaro	79025	Centrache	outside and a second of the se
Calabria	Catanzaro	79029	Chiaravalle Centrale	s to the second of the second of the second
Calabria	Catanzaro	79033	Conflenti	
Calabria	Catanzaro	79034	Cortale	
Calabria	Catanzaro	79039	Curinga	
Calabria	Catanzaro	79043	Decollatura	
Calabria	Catanzaro	79047	' Falerna	
Calabria	Catanzaro	79048	Feraleto Antico	
Calabria	Catanzaro	79055	Gagliato	
Calabria	Catanzaro	79059	Girifalco	
Calabria	Catanzaro	79060	Gizzeria	
Calabria	Catanzaro	79065	Jacurso	
Calabria	Catanzaro	79069	Maida	
Calabria	Catanzaro	79072	Marcellinara	
Calabria	Catanzaro	79073	Martirano	
Calabria	Catanzaro	79074	Martirano Lombardo	
Calabria	Catanzaro	79077	Miglierina	
Calabria	Catanzaro	79083	Motta Santa Lucia	
Calabria	Catanzaro	79087	Nocera Terinese	
Calabria	Catanzaro	79088	Olivadi	and the state of t
Calabria	Catanzaro	79089	Palermiti	THE THAT I SEE TO
Calabria	Catanzaro	79094	Petrizzi	
Calabria	Catanzaro	79096	Pianopoli	
Calabria	Catanzaro	79099	Platania	
Calabria	Catanzaro	79108	San Floro	
Calabria	Catanzaro	79110	San Mango d'Aquino	
Calabria	Catanzaro		San Pietro a Maida	
Calabria	Catanzaro	79115	San Pietro Apostolo	
Calabria	Catanzaro		San Vito sullo Ionio	
Calabria	Catanzaro	79129	Serrastretta	
Calabria	Catanzaro		Settingiano	
Calabria	Catanzaro		' Soverato	
Calabria	Catanzaro	1 10 10 1	l Soveria Mannelli	
Calabila				

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni Classificazione201
Calabria	Catanzaro	gen before to	Torre di Ruggiero
Calabria	Catanzaro		Valleflorita
Calabria	Catanzaro	79160	Lamezia Terme
Calabria	Cosenza	78004	Aiello Calabro
Calabria	Cosenza	78008	Altilla
Calabria	Cosenza	78010	Amantea
Calabria	Cosenza	78012	Aprigliano
Calabria	Cosenza	78013	Belmonte Calabro
Calabria	Cosenza	78014	Belsito
Calabria	Cosenza	78016	Bianchi
Calabria	Cosenza	78017	Bisignano
Calabria	Cosenza	78026	Carolei
Calabria	Cosenza	78027	Carpanzano
Calabria	Cosenza		Casole Bruzio
Calabria	Cosenza	Y	Castiglione Cosentino
Calabria	Cosenza	PORCE TO SHOW	Castrolibero
Calabria	Cosenza	The state of the s	Celico
Calabria	Cosenza		Cellara
Calabria	Cosenza		Cerisano
Calabria	Cosenza	The second secon	Cervicati
Calabria	Cosenza		Cerzeto
Calabria	Cosenza	Service and the service and th	Cleto
Calabria	Cosenza	and the second s	Colosimi
Calabria	Cosenza	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Cosenza
Calabria	Cosenza		Dipignano
Calabria	Cosenza	- 1000mm/sv/co	Domanico
Calabria	Cosenza	je is not a first commencement	Falconara Albanese
and the second s	Chip a service members and service of No.		MEDICAL SEMESTRES CONTROL OF A
Calabria	Cosenza	The second secon	Figline Vegliaturo Fiumefreddo Bruzio
Calabria	Соѕепта	2 mm 4 8 00 0	Grimaldi
Calabria	Cosenza	22	The second control of
Calabria	Cosenza	and the same of th	Lago
Calabria	Cosenza		Lappano
Calabria	Cosenza		Lattarico
Calabria	Cosenza		Longobardi
Calabria	Cosenza		Luzzi
Calabria	Cosenza		Malito
Calabria	Cosenza		Mangone
Calabria	Cosenza		Marano Marchesato
Calabria	Cosenza	The second secon	Marano Principato
Calabria	Cosenza	To the Ministry of	Marzi
Calabria	Cosenza		Mendicino
Calabria	Cosenza		Mongrassano
Calabria	Cosenza		Montalto Uffugo
Calabria	Cosenza	- Control of the Cont	Panettieri
Calabria	Cosenza		Parenti
Calabria	Cosenza		Paterno Calabro
Calabria	Cosenza		Pedace
Calabria	Cosenza	78096	Pedivigliano
Calabria	Cosenza		Piane Crati
Calabria	Соѕелга		Pletrafitta
Calabria	Cosenza		Rende
Calabria	Cosenza	78105	Rogliano
Calabria	Cosenza	78106	Company and the contract of th
Calabria	Cosenza	78109	Rota Greca
Calabria	Cosenza	78110	Rovito
Calabria	Cosenza	78112	San Benedetto Ullano
Calabria	Cosenza	78116	San Fili
Calabria	Cosenza	78122	San Lucido
Calabria	Cosenza	78123	San Marco Argentano
Calabria	Cosenza		San Martino di Finita

7		Ž.	Company of the Compan	
Regione	Province	Codicelstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Calabria	Cosenza		San Pietro in Amantea	1
Calabria	Cosenza	1777	San Pietro in Guarano	: 1
Calabria	Cosenza		Santo Stefano di Rogliano	1
Calabria	Cosenza		San Vincenzo La Costa	1
Calabria	Cosenza		Scigliano	. 1
Calabria	Cosenza		Serra d'Aiello	1
Calabria	Cosenza		Serra Pedace	
Calabria	Cosenza	9 7 8 Age 6	Spezzano della Sila	
Calabria	Cosenza	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Spezzano Piccolo	
Calabria	Cosenza		Torano Castello	
Calabria	Cosenza		Trenta	
Calabria	Cosenza		Zumpano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80001	C. Market Annual Processing Control of the Control	
Calabria	Reggio di Calabria	and the second and th	Agnana Calabra	in the second of
Calabria	Reggio di Calabria	80003	The state of the s	panna (amana
Calabria	Reggio di Calabria		Antonimina	
Calabria	Reggio di Calabria		Ardore	
Calabria	Reggio di Calabria		Bagaladi	
Calabria	Reggio di Calabria	- 15 - 600° CHGAL-	Bagnara Calabra	 1
Calabria	The same of the sa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Benestare	
Calabria	Reggio di Calabria		Bianco	A complete and a control of the state of the
AMERICA CO.	Reggio di Calabria	and the second s	Bivongi	
Calabria	Reggio di Calabria	80010	\$2.5a Sandkan Tanda and a see a baran and a sand a sand a sand a see a see a see	
Calabria	Reggio di Calabria		Boyalino	1
Calabria	Reggio di Calabria		Boya Marina	
Calabria	Reggio di Calabria	5,650,0001	Water and Market Control of the Cont	
Calabria	Reggio di Calabria	- 1. ORDER WALLESTERS	Brancaleone	
Calabria	Reggio di Calabria	W 5 , W 1	Bruzzano Zeffirio	
Calabria	Reggio di Calabria	·	Calanna	and the second s
Calabria	Reggio di Calabria	· John J. Committee	Camini	
Calabria	Reggio di Calabria		Campo Calabro	
Calabria	Reggio di Calabria		Candidoni	
Calabria	Reggio di Calabria		Canolo	
Calabria	Reggio di Calabria		Caraffa del Bianco Cardeto	
Calabria	Reggio di Calabria	7.7.7.7.7	Cardeto	
Calabria	Reggio di Calabria			: 1
Calabria	Reggio di Calabria	. Committee of the comm	Casignana	
Calabria	Reggio di Calabria		Caulonia	
Calabria	Reggio di Calabria		Ciminà	:
Calabria	Reggio di Calabria	1,000	Cinquefrondi	
Calabria	Reggio di Calabria		Cittanova	1
Calabria	Reggio di Calabria		Condofuri	
Calabria	Reggio di Calabria		Cosoleto	<u></u>
Calabria	Reggio di Calabria		Delianuova	a ' '
Calabria	Reggio di Calabria	0 111 0000	Feroleto della Chiesa	
Calabria	Reggio di Calabria		Ferruzzano	
Calabria	Reggio di Calabria		Flumara	
Calabria	Reggio di Calabria		Galatro	<u>.</u>
Calabria	Reggio di Calabria		Gerace	-
Calabria	Reggio di Calabria	80037	Giffone	:
Calabria	Reggio di Calabria		Giola Tauro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80039	Giolosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80040	Grotteria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80041	Laganadi	:
Calabria	Reggio di Calabria	80042	Laureana di Borrello	
Calabria	Reggio di Calabria	80043	Locri	
Calabria	Reggio di Calabria	80044	Mammola	:
Calabria	Reggio di Calabria	80045	Marina di Giolosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80046	Maropati	1
			containment as a second	
Calabria	Reggio di Calabria	80047	Martone	1

		4.00	March 1997 State of the Control of t	
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Calabria	Reggio di Calabria	2 2 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Melicucco	i ciasancarionezora
Calabria	Reggio di Calabria		Melito di Porto Salvo	
Calabria	Reggio di Calabria		Molochio	
Calabria	Reggio di Calabria		Monasterace	·
Calabria	Reggio di Calabria		Montebello Ionico	·
Calabria	Reggio di Calabria		Motta San Giovanni	- 1
Calabria	Reggio di Calabria	00000000 mass.o	Oppido Mamertina	
Calabria	Reggio di Calabria	1970 - 1	Palizzi	
Calabria	Reggio di Calabria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Palmi	
Calabria	Reggio di Calabria	* Z to altern o	Pazzano	
Calabria	Reggio di Calabria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Placanica	
Calabria	Reggio di Calabria	80060	AND REPORTED TO A STATE OF THE	
Catabria	Reggio di Calabria	80061	Polistena	,
Calabria	Reggio di Calabria	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Portigliola	
Calabria	Reggio di Calabria		Reggio di Calabria	
Calabria	Reggio di Calabria		Riace	1
Calabria	Reggio di Calabria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rizziconi	
Calabria	Reggio di Calabria		Roccaforte del Greco	
Calabria	Reggio di Calabria	and the second s	Roccella Ionica	
Calabria	Reggio di Calabria		Roghudi	
Calabria	Reggio di Calabria		Rosamo	
Calabria	Reggio di Calabria	6/08/CH 6 V 1	Samo	
Calabria	Reggio di Calabria	***	San Glorgio Morgeto	
Calabria	Reggio di Calabria		San Glovanni di Gerace	and the second of the second o
Calabria	Reggio di Calabria		San Lorenzo	
Calabria	Reggio di Calabria		San Luca	
Calabria	Reggio di Calabria	§ 1.70,000,000	San Pietro di Caridà	
Calabria	Reggio di Calabria	and the second second second second	San Procopio	
Calabria	Reggio di Calabria	the second of th	San Roberto	1
Calabria			S consumer our companies in a	1
Calabria	Reggio di Calabria	and the second s	Santa Cristina d'Aspromonte	
Calabria	Reggio di Calabria	ANAMAS AND ANAMAS AN	Sant'Agata del Bianco	
Calabria	Reggio di Calabria		Sant'Alessio in Aspromonte	
Calabria	Reggio di Calabria	•	Sant'Eufemia d'Aspromonte	et e
Calabria	Reggio di Calabria		Sant'llario dello Ionio	1
Calabria	Reggio di Calabria	*******	Santo Stefano in Aspromonte	!
Calabria Calabria	Reggio di Calabria Reggio di Calabria	80084	er e	:
Calabria	of the second se	80085	Company Compan	1
Calabria	Reggio di Calabria	***************************************	Seminara	1
	Reggio di Calabria	4 1 1 X	Serrata	1
Calabria Calabria	Reggio di Calabria	V 100 100 100 100	Siderno	1
- 1,2,1	Reggio di Calabria	* ***	Sinopoli	1
Calabria	Reggio di Calabria	80090	last to the second seco	1
Calabria	Reggio di Calabria		Stignano	i
Calabria	Reggio di Calabria	80092	grant and the second of the se	1
Calabria	Reggio di Calabria		Taurianova	
Calabria	Reggio di Calabria		Terranova Sappo Minulio	3
Calabria	Reggio di Calabria	And the second	Varapodio	
Calabria	Reggio di Calabria	1.864.375	Villa San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	1.	San Ferdinando	1
Calabria	Vibo Valentia		Acquaro	1
Calabria Calabria	Vibo Valentia	102002		1
Calabria Calabria	Vibo Valentia		Briatico	1
Calabria	Vibo Valentia	- Andrews income	Brognaturo	1
Calabria	Vibo Valentia		Capistrano	
Calabria	Vibo Valentia	. 10	Cessaniti	1
Calabria	Vibo Valentia	102007	Dasà	1
Calabria	Vibo Valentia	102008		1
Calabria	Vibo Valentia	102009	Drapia	1
Calabria	Vibo Valentia	102010	Fabrizia	1
Calabria	Vibo Valentia	102011	Filadelfia	1

Regione	Province	Codicelstat Denominazione Comuni Classificazione 2015
Calabria	Vibo Valentia	102012 Filandari
Calabria	Vibo Valentia	102013 Filogaso 1
Calabria	Vibo Valentia	102014 Francavilla Angitola
Calabria	Vibo Valentia	102015 Francica 1
Calabria	Vibo Valentia	102016 Gerocarne
Calabria	Vibo Valentia	102017 lonadi 1
Calabria	Vibo Valentia	102018 Joppolo 1
Calabria	Vibo Valentia	102019 Limbadi 1
Calabria	Vibo Valentia	102020 Malerato
Calabria	Vibo Valentia	102021 Mileto
Calabria	Vibo Valentia	102022 Mongiana
Calabria	Vibo Valentia	102023 Monterosso Calabro
Calabria	Vibo Valentia	102024 Nardodipace
Calabria	Vibo Valentia	102025 Nicotera 1
Calabria	Vibo Valentia	102026 Parghelia
Calabria	Vibo Valentia	102027 Pizzo
Calabria	Vibo Valentia	102028 Pizzoni
Calabria	Vibo Valentia	102029 Polia
Calabria	Vibo Valentia	102030 Rkadi
Calabria	Vibo Valentia	102031 Rombiolo
Calabria	Vibo Valentia	102032 San Calogero
Calabria	Vibo Valentia	102033 San Costantino Calabro
Calabria	Vibo Valentia	102034 San Gregorio d'Ippona
Calabria	Vibo Valentia	102035 San Nicola da Crissa
Calabria	Vibo Valentia	102036 Sant'Onofrio
Calabria	Vibo Valentia	102037 Serra San Bruno
Calabria	Vibo Valentia	102038 Simbario
Calabria	Vibo Valentia	102039 Sorianello
Calabria	Vibo Valentia	102040 Soriano Calabro
Calabria	Vibo Valentia	102041 Spadola
Calabria	Vibo Valentia	102042 Spilinga
Calabria	Vibo Valentia	102043 Stefanaconi
Calabria	Vibo Valentia	102044 Tropea
Calabria	Vibo Valentia	102045 Vallelonga
Calabria	Vibo Valentia	102046 Vazzano
Calabria	Vibo Valentia	102047 Vibo Valentia
Calabria	Vibo Valentia	102048 Zaccanopoli
Calabria	Vibo Valentia	102049 Zambrone
Calabria	Vibo Valentia	102050 Zungri
Campania	Avellino	64003 Andretta
Campania	Avellino	64004 Aquilonia
Campania	Avellino	64005 Ariano Irpino
Campania	Avellino	64011 Blsaccia
Campania	Avellino	64012 Banito
Campania	Avellino	64013 Cairano
Campania	Avellino	64014 Calabritto
Campania	Avellino	64015 Calitri
Campania	Avellino	64017 Caposele
Campania	Avellino	64019 Carife
Campania	Avellino	64020 Casalbore
Campania	Avellino	64022 Castel Baronia
Campania	Avellino	64023 Castelfranci
Campania	Avellino	64027 Chlanche
Campania	Avellino	64030 Conza della Campania
*	Avellino	64032 Flumeri
Campania	*10.77 (10.00)	64033 Fontanarosa
Campania	Avellino	and the same of th
Campania	Avellino	64035 Frigento
Campania	Avellino	64036 Gesualdo 64038 Grottaminarda
Campania	Avellino	
Campania	Avellino	64040 Guardia Lombardi 1

	1		n elegaçõe de la esta d	1
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione201
Campania	Aveilino		Lacedonia	- Cassinationezul
lampania	Avellino	64042	TO CONTROL OF THE PARTY OF THE	
Campania	Avellino	64044	•	
Campania	Aveilino		Luogosano	
Jampania Jampania	Aveilino	The state of the s	Melito Irpino	
Jampania Campania	Aveilino		Mirabella Eclano	
and the second of the second	Aveilino		1 Commercial Commercia	
Campania		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Montecalvo Irpino	
Campania	Avellino	1.000	Montefusco	1
Campania	Avellino		Montemiletto	8
Campania	Avellino		Monteverde	
Campania	Avellino	64063	Morra De Sanctis	1 2
Campania	Avellino	64070	Patemopoli	
Campania	Avellino	64071	Petruro Irpino	
Campania	Avellino	64072	Pletradefusi	
Campania	Avellino	64079	Rocca San Felice	
Campania	Avellino	64082	San Mango sul Calore	A Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
Campania	Avellino		San Nicola Baronia	
Campania	Avellino	and the second s	San Sossio Baronia	
Campania	Avellino	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Sant'Andrea di Conza	10 mm
Campania Campania	Avellino	and the second s	Sant'Angelo all'Esca	amenia a series de la compansión de la c
- graphy of the second of the		and the second s	Procedure and the control of the con	
Campania	Avellino		Sant'Angelo del Lombardi	The state of the s
Campania	Avellino	the state of the s	Santa Paolina	
Campania	Avellino	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Scampitella	for commence of the commence o
Campania	Aveilino	1 100 A	Sturno	1
Campania	Avellino	****************	Taurasl	
Campania	Aveliino	64108	Teora	
Campania	Avellino	64109	Torella dei Lombardi	
Campania	Avellino	64110	Torre Le Nocelle	
Campania	Avellino	64111	Torrioni	
Campania	Avelino	64112	Trevico	
Campania	Avellino	64113	Tufo	The second secon
Campania	Avellino	- 17	Vallata	
Campania	Avellino	* * . * . * * * * * * * * * * * * * * *	Vallesaccarda	1
Campania	Avellino		Venticano	
Campania Campania	Avellino		Villamaina	
•	Aveilino		Villanova del Battista	
Campania	The second Management of the second	10 Contract	of water and with the contract of the second of the contract o	1
Campania	Avellino	And the second second second	Zungoli	1.00
Campania	Benevento	. 9	Apice	
Campania	Benevento		Apollosa	
Campania	Benevento	62008	Benevento	
Campania	Benevento	62011	Buonalbergo	
Campania	Benevento	62012	Calvi	
Campania	Benevento	62013	Campolattaro	
Campania	Benevento	Manageria a constru	Campoli del Monte Taburno	
Campania	Benevento	Seeki	Casalduni	
Campania	Benevento	5 1 APR SERVE CO.	Castelpagano	
Campania	Benevento		Castelpoto	
Campania	Benevento		Castelvenere	-
7 10 100		1.00	Cautano	
Campania	Benevento	.0.000009		r e e e
Campania	Benevento	MASS common	Cerreto Sannita	
ampania	Benevento	14 TELEPRON - A	Circello	
Campania	Benevento		Colle Sannita	
Campanla	Benevento		Cusano Mutri	
Campania	Benevento	62029	Faicchio	
Campania	Benevento	62030	Foglianise	
Campania	Benevento	62033	Fragneto l'Abate	
Campania	Benevento		Fragneto Monforte	
•	W YW Y - Z -		Guardia Sanframondi	
Campania	benevento	יירע עם	Qual dia salii aliibildi	
Campania Campania	Benevento Benevento		Molinara	

: ·		5 A 35		
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Benevento	** *** *****	Paduli	1 Classificazione 2013
Campania	Benevento		Pago Velano	
Campania	Benevento		Paupisi	
Campania	Benevento	**** ***	Pesco Sannita	
Campania	Benevento		Pietraroja	
*	Benevento		Pletrelcina	
Campania	and the Constitution of th	1-0-0-0-0	- communication of the Contract of the Contrac	
Campania	Benevento	,	Ponte	1
Campania	Benevento		Pontelandolfo	
Campania	Benevento	4 10 100 3	Reino	
Campania	Ben e vento		San Giorgio del Sannio	1
Campania	Benevento	- S. A	San Giorgio La Molara	
Campania	Benevento	eg e e emiliaren	San Leucio del Sannio	
Campania	Benevento	a familiar of the second of	San Lorenzello	·
Campania	Benevento	62062	San Lorenzo Maggiore	divorance in the second
Campania	Benevento	62063	San Lupo	1
Campania	Benevento	62064	San Marco del Cavoti	1
Campania	Benevento	62065	San Martino Sannita	
Campania	Benevento	62066	San Nazzaro	
Campania	Benevento	62067	San Nicola Manfredi	1
Campania	Benevento	62069	Santa Croce del Sannio	1
Campania	Benevento	62071	Sant'Angelo a Cupolo	
Campania	Benevento		Sassinoro	
Campania	Benevento	62076	Torrecuso	
Campania	Benevento	62077	Vitulano	marrow man MVS
Campania	Benevento	f and a stronger	Sant'Arcangelo Trimonte	n i den de la la companya de la comp
Campania	Caserta	and the same that the same transfer that the	Castello del Matese	
Campania	Caserta	g 200 mm 1	Gloia Sannitica	
Campania	Caserta	The second secon	Piedimonte Matese	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Campania	Caserta		San Gregorio Matese	
Campania	Caserta		San Potito Sannitico	
Campania	Salerno	J-7-74 36-7	Atena Lucana	
	7 (A) (E) 7 (F) (F)	* Attended	Communication of the Communica	
Campania	Salerno	- 49 (4.0 0.000FS	Buccino	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Campania	Salerno		Buonabitacolo	1
Campania	Salerno		Caggiano	1
Campania	Salerno		Castelnuovo di Conza	. 1
Campania	Salemo	The second section is the second	Colliano	
Campania	Salerno	Contractor Contractor	Laviano	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Campania	Salerno	To the second second	Montesano sulla Marcellana	1
Campania	Salemo		Padula	
Campania	Salerno	20.00	Pertosa	. 1
Campania	Salerno	65097	Polla	1
Campania	Salerno	65105	Ricigliano	1
Campania	Salerno	65110	Romagnano al Monte	1
Сатрапіа	Salerno	65114	Sala Consilina	1
Campania	Salemo	65117	Salvitelle	1
Campania	Salerno	65120	San Gregorio Magno	1
Campania	Salerno	65131	Santomenna	1
Campania	Salerno	65155	Valva	3
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	59 C 590 C 50	Andreis	
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Barcis	
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Castelnovo del Friuli	
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Cavasso Nuovo	!
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Clauzetto	
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	The state of the s	Fanna	
	and the second s		The state of the s	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	American Control of the Control of t	Frisanco	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Maniago	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Meduno	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Montereale Valcellina	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone		Travesio	1
	Pordenone		Vito d'Asio	1

Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Province Pordenone Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine	garanta da	Denominazione Comuni Vajont Amaro	Classificazione 2015 1
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Pordenone Udine Udine Udine Udine Udine	93052 30002 300 0 6	Vajont Amaro	1
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Udine Udine Udine Udine	30002 300 0 6	Amaro	1
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Udine Udine Udine Udine	30006	And the control of th	
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Udine Udine Udine	30006	And the control of th	
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Udine Udine			1
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia	Udine	3000,	See that William and Section of the English and the Section of the	1
Friuli- Venezia Giulia Friuli- Venezia Giulia		20013	Bordano	1
Friuli- Venezia Giulia	voine	\$ 2345EE	Lond Deliver delegation of the A	
and the second of the second o		30013	The second secon	1
	Udine	\$ manual and the second	Gemona del Friuli	1
The second secon	Udine	Newson Company	Lusevera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	,	Magnano in Riviera	:
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30061	Montenars	
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30065	Nimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30066	Оѕорро	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30086	Pulfero	: 1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30092	Resia	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30108	Savogna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30113	Taipana	1
Friuli-Venezia Giulia	Udine	o francisco de la companione de la compa	Tarcento	· 1
Friull-Venezia Giulia	Udine	agaman come a company	Trasaghis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	til dag at til til til til til til til til til ti	Venzone	1
, may be a produced and make production	Commence and the second second	all market and a second of the second		
Friuli-Venezia Giulia	Udine	A 90 CA 1 A	Forgaria nel Friuli	and the second of the factor of the contract o
Lazio	Frosinone	organis and the common to the common of	Acquafondata	
Lazio	Frosinone	e process of the second	Avito	1
Lazio	Frosinone	reformanian and a second	Arpino	1
Lazio	Frosinone		Li Atina	
Lazio	Frosinone	1	Belmonte Castello	
Lazio	Frosinone	60015	Broccostella	<u> </u>
Lazio	Frosinone	60016	Campoli Apennino	1
Lazio	Frasinone	60017	7 Casalattico	1
Lazio	Frosinone	60018	I Casalvieri	1
Lazio	Frosinone	60026	Cervaro	1
Lazio	Frosinone	60029	Colle San Magno	1
Lazio	Frosinone	60037	7 Fontechiari	1
Lazio	Frosinone	60040) Gallinaro	1
Lazio	Frosinone	60043	I Isola del Liri	1
Lazio	Frosinane	A SECTION OF THE SECT	Pescosolido	1
Lazio	Frasinone		Picinisco	1
Lazio	Frasinone	Samuel Company	Posta Fibreno	
AND	A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4		Rocca d'Arce	A PARA A MANAGER COLLEGE COLLE
Lazio	Frosinone	enforce of the common of	Figure 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
Lazio	Frosinone	emperature and the second second	San Blagio Saracinisco	1
Lazio	Frosinone		2 San Donato Val di Comino	1
Lazio	Frasinone	and the second second	3 Sant'Elia Fiumerapido	1
Lazio	Frosinone	60069	3 Santopadre	1
Lazio	Frosinane	60070) San Vittore del Lazio	1
Lazio	Frosinone	60072	2 Settefrati	<u>i</u> 1
Lazio	Frosinone	60074	§ Sora	1
Lazio	Frosinone	60077	/ Terelle	1
Lazio	Frosinone	60084	Vallerotonda	1
Lazio	Frasinone	The second secon	5 Vicalvi	A COMPANY OF THE STATE OF THE S
Lazio	Frosinone		3 Villa Latina	1
Lazio	Frosinone	all was a second of	l Viticuso	
Material Community Communi			management of the same and a contract of the same and the	A Action (MACA) The Action (Action (MacA))
Lazio	Rieti		Accumoli	1
Lazio	Rieti		? Amatrice	1
Lazio	Rieti		Antrodoco	1
Lazio	Rieti		5 Borbona	
Lazio	Rieti		7 Borgorose	1
Lazio	Rieti	57008	Bargo Velino	1
Lazio	Rieti	57015	Castel Sant'Angelo	1
Lazio	Rieti	57017	/ Cittareale	1
Lazio	Rieti	57028	3 Flamignano	1
Lazio	Rieti		Leonessa	1

	Tage 1 and 1			
_ •	19492		[2021년] 12일	
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 201
Lazio	Rieti		Micigliano	t
Lazio	Rieti	57057		
Marche	Macerata	43010	Castelsantangelo sul Nera	
Marche	Macerata	43027	Monte Cavallo	
Marche	Macerata	43034	Muccia	
Marche	Macerata	43038	Pieve Torina	
Marche	Macerata	43052	Serravalle di Chienti	
Marche	Macerata	43057	Visso	
Molise	Campobasso	70002	Baranelio	
Molise	Campobasso	70003	Bojano	
Molise	Campobasso	e francisco de la compansión de la compa	Campochiaro	*
Molise	Campobasso	The second secon	Colle d'Anchise	*** **********************************
Molise	Campobasso	an and the	Guardiaregia	
Molise	Campobasso		San Gluliano del Sannio	
Molise		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second section of the second section is a second section of the second section sec	
	Campobasso	*** *** * * * ************************	San Massimo	
Molise	Campobasso	The second second second	San Polo Matese	
Molise	Campobasso	. 4	Sepino	and the second s
Molise	Campobasso	The second secon	Spinete	
Molise	Campobasso		Vinchiaturo	
Molise	Isernia	94001	Acquaviva d'Isernia	
Molise	Isernia	94005	Cantalupo nel Sannio	
Molise	Isernia	94008	Carpinone	4
Molise	Isernia	94010	Castelpetroso	1
Molise	Isernia	94011	Castelpizzuto	
Molise	Isernia	94012	Castel San Vincenzo	
Molise	1sernia		Cerro al Volturno	
Molise	Isernia	The second second	Colli a Volturno	
Malise	Isemia		Filignano	
Molise	Isernia	The second second	Forfi del Sannio	The second of the second
Molise	Isemia		An all high Million on Associate Agency Countries and a second of the se	
	Typersecutive,		Fornelli	
Molise	Isernia	1.00	Isernia	
Molise	Isemia	*******	Longano	
Molise	Isernia	94025	Macchia d'Isernia	1
Molise	Isernia	94026	Macchiagodena	
Molise	Isernia	94027	Miranda	
Molise	isernia	94028	Montaquila	
Molise	Isernia	94029	Montenero Val Cocchiara	
Molise	Isernia	94030	Monteroduni	
Molise	Isernia	94031	Pesche	
Molise	Isernia		Pettoranello del Molise	and the second of the second o
Molise	Isernia		Pizzone	
Molise	Isernia		Pozzilli	
Molise	Isernia	- :	Rionero Sannitico	
Molise			WHITE CONTRACTOR IN CONTRACTOR CO	
	Isernia		Roccamandolfi	
Molise	Isernia	- 14 - 180 m - 1	Roccasicura	
Molise	Isernia		Rocchetta a Volturno	
Molise	Isernia	2.46 0.46 2	San Pietro Avellana	
Molise	Isernia	W 0 0 0	Sant'Agapito	
Molise	Isernia	94045	Santa Maria del Molise	
Molise	Isernia	94047	Sant'Elena Sannita	
Molise	Isernia	94048	Scapoll	
Puglia	Foggia	71001	Accadia	
Puglia	Foggia	71003	Anzano di Puglia	
Puglia	Foggia	garanti se	Ascoli Satriano	
Puglia	Foggia		Bovino	
Puglia	Foggia		Candela	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rugna Puglia				
-	Foggia	***************************************	Deliceto	
Puglia	Foggia	** ************************************	Monteleone di Puglia	
Puglia	Foggia	71037		
Puglia	Foggia	71042	Rocchetta Sant'Antonio	

			[1] 전기 출시하다 보고하는 사람이 되는 시간 보고 있는 것이다.	
Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 201
'uglia	Foggia	4 - 5 - 4 - 1	Sant'Agata di Puglia	Constant
icilia	Agrigento		Menfi	
icilia	Agrigento		Montevago	
icilla	Agrigento		Santa Margherita di Belice	
icilia	Messina	83002		
icilia	Messina		Ali Terme	
icilia	Messina	4	Flumedinisi	
icilia	Messina	A. A. Commission	Furci Siculo	
icilia	Messina	83036	\$10.00 More than the second control of the control	
icilia	Messina	- Sometime of the same of the Same	Mandanicl	
icilia	Messina	antes en la maria de Albaria (17)	Messina	
icilia	Messina	and arrow in a survividad to the first	Nizza di Sicilia	0.25 - freshelder i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
ilcilia	Messina	83065	Pagliara	Committee and a second second second second
icilia	Messina	83072	Roccalumera	
icilia	Messina	83076	Rometta	1
icilia	Messina	83085	Sant'Alessio Siculo	
icilia	Messina	83089	Santa Teresa di Riva	
icilia	Messina	83092	Saponara	
icilia	Messina	83093	Savoca	
idia	Messina	83094	Scaletta Zanciea	mpriyor virine ringer respectively 25 a 20 and 1 accessor 2 acce
icilia	Messina	83105	Villafranca Tirrena	* And the collection of the co
icilia	Palermo	82033	Contessa Entellina	Market 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
lcilia	Trapani	81010	Gibellina	
icilia	Trapani	81015	Partanna	e ee een tree een tree een mandamadadaan trae ee ee ee ee ee
Icilia	Trapani	81016	Poggioreale	
lcilia	Trapani	81017	Salaparuta	
icilia	Trapani	81018	Salemi	A second
icilla	Trapani	81019	Santa Ninfa	And Andrews of the control of the co
Imbria	Perugia	54005	Campello sul Clitunno	indunungan mar a marin a av
Imbria	Perugia		Cascia	
Imbria	Perugia	54010	Cerreto di Spoleto	At 1 The Atlanta March 2 and the State of th
Imbria	Perugia	54018	Foligno	1 W 10 W
Imbria	Perugia	The second contract of	Monteleone di Spoleto	
mbria	Perugia		Norcia	
Imbria	Perugia		Poggiodomo	
Imbria	Perugia	54043	4 1 1 1	
Jmbria	Perugia		Sant'Anatolia di Narco	101 (2 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lmbria	Perugia		Scheggino	
Imbria	Perugia		Sellano	
Imbria	Perugia	and the second s	Spoleto	
Imbria	Perugia	54054	The first term to the contract of the contract	
mbria	Perugia Perugia	April 1980 Comment of the Comment of	Vallo di Nera	\$
imbria			A CANADA CANADA	
imbria Imbria	Terni Terni		Arrone	
	The second of th	April 1994 Avenue 1994 Tele	Ferentillo	en e
Imbria	Terni	55019	Montefranco	1

41. 013. Il Relatore.

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

43. 38. Il Relatore.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

- 1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:
- « 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

43. 039. Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

- 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 »;
- *b)* al comma 531, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;
- c) al comma 532, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 » e le parole: « , e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

46. 054. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 20-ter del decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

- 1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: « su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione

civile, » sono inserite le seguenti: « attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo, » e le parole: « nel limite di 300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 500 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma ».

46. 055. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7).

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

46. 056. Il Governo.

ART. 47.

All'emendamento 47.49, al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 7, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

« *g*) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; ».

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera *o*) è aggiunta la seguente:

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *g*), dopo le parole: « alle aree pedonali, » sono inserite le seguenti: « alle piazzole di carico e scarico di merci, ».

0. 47. 49. 5. Catalano.

All'emendamento 47.49, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20

milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

4-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma - parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018. ».

0. 47. 49. 10 Il Governo.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

- 1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

- « *1-bis*. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
- a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
- b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

- *a)* contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
 - b) prospetti di paga »;
- *b*) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- « *1-bis*. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater*, ovvero circola con documentazione non conforme

alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

- 2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 ».
- 3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 10, comma 3, lettera *e)*, dopo le parole: « contenitori o casse mobili di tipo unificato » sono inserite le seguenti: « o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale »;
- *b)* all'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ».
- 4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro per l'anno 2018 ».

47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

All'emendamento 49.39, aggiungere in fine le seguenti parole:

Conseguentemente, al comma 3:

sopprimere le seguenti parole: deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed;

dopo lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 49. 39. 1. (Nuova formulazione) Tancredi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.

49. 39. Il Relatore.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi

delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020 ».

49. 38. Il Governo.

ART. 50.

All'emendamento del Governo 50.5, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decretolegge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

0. 50. 5. 13. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia - Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere *a*), *b*) e *b-bis*) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel ter-

mine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
- «2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2016, n. 151, è aggiunto in fine il periodo: « Fermo seguente restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 »;
- b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;
- c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37. comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi | **52. 027.** Il Governo.

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

50. 5. Il Governo.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

- 1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- «1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-*ter* ».

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Organizzazione dell'ANAC).

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52. 028. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: di un piano economico finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio con le seguenti: di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio;

b) al terzo periodo dopo le parole: effettua il versamento inserire le seguenti: all'ANAS S.p.A., dopo le parole: rate so-

spese del corrispettivo della concessione *inserire le seguenti:* , tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., *e sostituire le parole:* 2029, 2030 e 2031 *con le seguenti:* 2028, 2029 e 2030;

c) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Restano, altresì, ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.

0. 52. 029. 5 (*Nuova formulazione*) Catalano.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

52. 029. Il Governo.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

« ART. 53-bis.

(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

- 2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
- 4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

53. 047. Il Relatore.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

ART. 53-bis.

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del

1º agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

53. 042. (*Nuova formulazione*) Pilozzi, Melilli, Carella, Pastorino, Mazzoli, Palese, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente articolo:

ART. 55-bis.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).

- 1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate ».
- 2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
- « 13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma

13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso».

55. 09. (*Nuova formulazione*) Borghi, Palese, Vignali, Alberto Giorgetti.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trien-2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

56. 08. Il Relatore.

ART. 57.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. 31. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, ».

57. 32. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo pe-

riodo è inserito il seguente: « In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1º luglio 2016 ».

57. 23. (*Nuova formulazione*) Pilozzi, Alfreider.

All'articolo aggiuntivo 57.055, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

0. 57. 055. 2. Alfreider.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

- 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
- « 4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da

impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

ART. 60

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presentazione delle domande di accesso al Fondo ».

60. 068. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

- 1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.
- 3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

60. 069. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

60. 070. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.

(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

- « 3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».
- **60. 066.** (*Nuova formulazione*) Sanga, Rubinato, Ginato, Boccadutri, Guidesi, Palese.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Cartolarizzazione di crediti).

- 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:
- « *i-bis*) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8 »;
- *b)* dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
- « ART. 7.1. (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.
- 2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
- 3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,

- n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
- 4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
- 5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una

- banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice

civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

- 7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
- 8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo».

*60. 063. (Nuova formulazione) Valiante, Palese.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Cartolarizzazione di crediti).

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:
- $\ll i\text{-}bis$) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8 »;
- *b)* dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
- « ART. 7.1. (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.
- 2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
- 3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

- 4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
- 5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni

- derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
- 7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
- 8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato

delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo ».

*60. 065. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 62.

All'emendamento 62.35, apportare le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti con la seguente: predisposto;

b) al comma 2, sostituire le parole: comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con le seguenti: comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;.

0. 62. 35. 8. (Nuova formulazione) Fanucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-*bis* e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio econo-

mico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b*) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; è corredato:
- a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio:
- b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economicofinanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
- c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti

pubblici esistenti, di un piano economicofinanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10. comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

- *a)* il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
- *b)* il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
 - c) l'aggiudicazione della concessione;

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: « Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale » è soppresso.

62. 35. Il Governo.

ART. 64

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il consumo dei prodotti biologici, inserire le seguenti: e sostenibili per l'ambiente.

0. 64. 13. 7. Oliverio.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza.

0. 64. 13. 3. (Nuova formulazione) Centemero.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di

mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64. 13. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 64.020, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, capoverso « ART. 4-bis », comma 2, sostituire le parole: regionali e provinciali con le seguenti: delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) al comma 2, capoverso « Art. 4-bis », comma 3, premettere le seguenti parole: Con intesa;
- c) al comma 2, capoverso « ART. 4-bis », comma 4, sostituire le parole: Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto della legislazione statale in materia di concorrenza, con le seguenti parole: Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel

rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per.

0. 64. 020. 3. (Nuova formulazione) Fanucci.

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.

(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
- *a)* esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
- *b)* non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci »;
- b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: « Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: ».
- 2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
- « ART. 4-bis. (Apertura di nuovi punti vendita). 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al

- bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
- 3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- 4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente ».
- 3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:
- « *d-sexies*) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garanti-

scono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale ».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

- 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
- « *1-bis*. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».
- 6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.
- 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

64. 020. Il Governo.

ART. 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

ART. 65-bis.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

- 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili » sono sostituite dalle seguenti: « ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi ».
- 65. 019. (Nuova formulazione) Palese.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI 13.023 E 24.03 DEL GOVERNO

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Misure in materia di potenziamento ed efficientamento dell'amministrazione economico-finanziaria).

- 1. In considerazione delle esigenze legate alle funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al completamento della riforma del bilancio dello Stato, al monitoraggio del costo del lavoro previsto dal nuovo Testo unico sul pubblico impiego, alle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, anche mediante i soggetti aggregatori, nonché alla lotta all'evasione, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2017-2019, è autorizzato a bandire i concorsi pubblici, per titoli ed esami, e conseguentemente ad assumere, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e della dotazione organica, personale a tempo indeterminato da inquadrare nella Area III – posizione economica F1.
- 2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis, e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e all'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma ed i relativi oneri.

13. 023. Il Governo.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Costo standard e finanziamento delle università statali).

1. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del medesimo Fondo. Per l'anno 2017 la quota del Fondo di finanziamento ordinario delle università relativa al criterio del costo standard per studente è ripartita utilizzando gli stessi importi e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del medesimo Fondo per l'anno 2016.

24. 03. Il Governo.

ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, le parole: « della Pubblica Amministrazione, come definita » sono sostituite dalle seguenti: « di amministrazioni pubbliche, come definite »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera b), le parole: « o della sottoscrizione di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « 2 agosto 2009, n. 102 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2009, n. 102 ».

All'articolo 4, come modificato dell'emendamento Fregolent 4.22: le parole: « online », « on-line » e « on line », ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: « telematici »;

al comma 2, le parole: « le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell' » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca »;

al comma 3, le parole: « a favore di terzi » *sono sostituite dalle seguenti*: « da parte di terzi ».

All'articolo 4-bis, introdotto dalle identiche proposte emendative Mucci 4.023 e Misiani 4.025, al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2-ter:

al primo periodo, le parole: « i soggetti che si trovano » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano », le parole: « di cui al comma 1 del presente articolo », sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con la facoltà di successiva cessione del credito »;

il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) al comma 2-sexies, dopo le parole: « i soggetti beneficiari » sono inserite le seguenti: « , diversi da quelli indicati al comma 2-ter, » ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « in misura pari al » sono sostituite dalla seguente: « nel ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « 507 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « in 507 milioni » e le parole: « e 672 milioni » dalle seguenti: « e in 672 milioni ».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo le parole: « e l'ulteriore incremento di 900 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 19:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto ».

All'articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: « verso terzi paganti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine, » e le parole: « è rivestita », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'interessato al conferimento dell'incarico riveste »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, »;

il secondo periodo, come modificato dall'emendamento Nicchi 22.297, è sostituito dal seguente: « Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando

altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura »;

al comma 7, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « dalla sua fondazione » sono sostituite dalle seguenti: « della sua fondazione ».

All'articolo 24:

al comma 1:

al capoverso 534-bis, le parole: « legge 24 dicembre 2015, n. 208 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e le parole: « n. 68 e nelle materie » sono sostituite dalle seguenti: « n. 68, nelle materie »;

al capoverso 534-ter, le parole: « da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, »;

al comma 2, alinea, le parole: « dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e al quinto periodo, dopo le parole: « di seguito riportata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 27:

al comma 1:

al capoverso 534-quater, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, »;

al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 » sono

inserite le seguenti: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2013, »;

al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « Le risorse » è inserita la seguente: « erogate »;

al comma 6, primo periodo, le parole: «, l'applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « e l'applicazione »;

al comma 10, le parole: « trasporto di persone » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di persone, ».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1º gennaio 2018 » e la parola: « recare » è sostituita dalla seguente: « indicare »;

al terzo periodo, le parole: « di AIFA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia italiana del farmaco ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 ».

All'articolo 33:

al comma 1, capoverso 495-bis:

al terzo periodo, le parole: « di cui al alla tabella » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla tabella »;

al quinto periodo, lettera b), le parole: « devono essere » sono sostituite dalle seguenti: « sono ».

All'articolo 35:

all'alinea, le parole: « Al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1. Al decreto-legge ».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: « si completa » sono sostituite dalle seguenti: « si completano »;

al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: « 1. In deroga » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 2-bis. — (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). — 1. In deroga »; al comma 2, le parole: « sentiti i creditori » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti i creditori »; al comma 3, le parole: « stabilmente riequilibrato. » sono sostituite dalle seguenti: « stabilmente riequilibrato ».

All'articolo 41:

al comma 3, lettera b):

all'alinea, le parole: « dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 « Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone », Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006 »;

al numero 1), le parole: « di adeguamento, il Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « di adeguamento. Il Dipartimento ».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: « 132 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 43:

alla rubrica, le parole: « proroga sospensione » sono sostituite dalle seguenti: « proroga della sospensione »;

al comma 1, lettera d):

al capoverso 12-bis, le parole: « i tributi non versati » sono sostituite dalle seguenti: « il gettito dei tributi non versati »;

al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: « Commissario alla ricostruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario per la ricostruzione ».

All'articolo 45, comma 1, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine ».

All'articolo 46:

al comma 2, lettera a), le parole: « di 100.000 euro del reddito » sono sostituite dalle seguenti: « di 100.000 euro riferito al reddito ».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: « l'organismo » sono sostituite dalla seguente: « organismo »;

al comma 4, le parole: « ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali » e le parole: « le necessarie risorse di copertura » sono sostituite dalle seguenti: « le risorse necessarie per la copertura finanziaria »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « che ne assume la relativa gestione » sono sostituite dalle seguenti: « che ne assume la gestione » e le parole: « del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro ».

All'articolo 48:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al comma 5, le parole: « tra la predetta data e fino all'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « tra la predetta data e l'adozione »;

al comma 7, lettera e), le parole: « Il trattamento di fine rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto »;

al comma 12, primo capoverso, le parole: « contrasto al fenomeno dell'evasione » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto dell'evasione ».

All'articolo 49:

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « e 95/2004, » sono inserite le seguenti: « pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, » e le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »;

al comma 11, le parole: « il versamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'obbligo di versamento »;

al comma 12:

al primo periodo, le parole: «, per attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle medesime risorse, a svolgere attività »;

al secondo periodo, le parole: « le modalità del » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previste per il ».

All'articolo 52:

al comma 1, le parole: « dopo le parole « Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma) » sono aggiunte le seguenti parole: « ciclovia » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: « e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma) » sono sostituite dalle seguenti: « , Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia ».

All'articolo 53:

ai commi 1 e 2, le parole: « il momento » sono sostituite dalle seguenti: « la data »;

al comma 3, dopo le parole: « è aggiunto » sono inserite le seguenti: « , in fine, ».

All'articolo 56:

al comma 1, lettera a), la parola: « complementarietà » è sostituita dalla seguente: « complementarità »;

al comma 3, le parole: « Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, »;

al comma 4, le parole: « Ministero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro », le parole: « decreto interministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico » e dopo le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 57:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attrazione degli investimenti »;

alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: « ovvero portati » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero possono essere portate ».

All'articolo 59:

al comma 2:

al capoverso « Articolo 31-quater », le parole: « Articolo 31-quater: » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 31-quater. – (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). – »;

al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: « dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99 ».

All'articolo 60:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « di risparmio » sono sostituite dalle seguenti: « del risparmio » e la parola: « rafforzatisi considerano » è sostituita dalle seguenti: « rafforzati, si considerano »;

alla lettera b), le parole: « che danno » sono sostituite dalla seguente: « aventi ».

All'articolo 66:

al comma 1, le parole: « legge 29 dicembre 2014, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 2, come modificato dall'emendamento Causin 1.16 (nuova formulazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

al comma 5, le parole: « dall'allegato » sono sostituite dalle seguenti: « dall'allegato 1 ».

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

CEDE	REFER	DAITE.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti	
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo	
sviluppo. C. 4444 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	3
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	23
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo)	66
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma)	67

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0008470